



Consiglio regionale della Calabria

AREA PROCESSO LEGISLATIVO E ASSISTENZA GIURIDICA

**OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUALE
INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2025**

Focus su adeguamento normativo delle Regioni in materia di individuazione delle aree idonee (decreto ministeriale 21 giugno 2024) e sui principi del decreto legislativo D.Lgs. 190/2024 - Testo Unico sulle Rinnovabili (FER), a seguito delle attività di monitoraggio, analisi della normativa e della relativa giurisprudenza.

Incaricato di Elevata qualificazione n. 12 Cinzia Papaleo

Sommario

<i>Introduzione</i>	2
1. La semplificazione delle procedure amministrative al centro degli obiettivi europei per la diffusione e la promozione degli impianti di energia rinnovabile.....	4
2. La disciplina nazionale dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili: il Decreto legislativo n.190/2024 (TU FER).....	7
2.1 Le novità contenute nel correttivo al T.U. Fer	9
2.1.1 TABELLA 1 – Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190	10
3. Individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili: <i>excursus</i> normativo e giurisprudenziale	28
3.1 La disciplina contenuta nel D.lgs n. 199/2021 e nel successivo D.M. 21 giugno 2024	28
3.1.1 Rassegna giurisprudenziale sul tema delle aree idonee	32
3.2 La revisione complessiva della disciplina delle aree idonee nel Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175	41
3.2.1 Articolo 11-bis: aree idonee su terraferma	42
3.2.2 Art. 11- ter: disciplina delle aree idonee a mare (<i>off-shore</i>)	49
3.2.3 Art. 11- quater: disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee	50
3.2.4 Art. 11- quinques: individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO	51
3.2.5 Art. 12 bis: piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione	51
Conclusioni	53
BIBLIOGRAFIA.....	54
ALLEGATO 1 Schede di sintesi su adeguamento normativo al TU Fer da parte delle Regioni	55
ALLEGATO 2 Leggi o progetti di legge regionali su aree idonee ai sensi del D.lgs n. 199/2021 e del D.M. 21.06.2024.....	75
ALLEGATO 3 Tavole sinottiche degli interventi in edilizia libera, PAS e AU ai sensi del D.lgs 190/2024	83

Introduzione

Il presente obiettivo scaturisce dalla constatazione della rilevanza del percorso di transizione energetica, che ha posto l'Italia di fronte a una fase determinante nella quale si rende necessario contemporare gli obiettivi di sostenibilità ambientale con le esigenze di sicurezza, autonomia e competitività del sistema energetico nazionale. Il raggiungimento dei target fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) entro il 2030, nonché il completamento degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) entro il 2026, richiedono infatti un'accelerazione significativa nello sviluppo delle fonti rinnovabili e, conseguentemente, un adeguamento normativo e amministrativo su più livelli istituzionali.

Tale scenario ha imposto al legislatore statale un intervento con una serie di atti normativi di particolare rilievo, volti a definire un quadro unitario di riferimento sia per la localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sia per la semplificazione dei relativi procedimenti autorizzativi. Tra questi assumono un ruolo centrale il decreto ministeriale 21 giugno 2024, recante la disciplina delle aree idonee, e il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, che ha riordinato in un corpus normativo organico i regimi amministrativi applicabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti FER, in attuazione del principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili. Tali interventi costituiscono il nucleo dell'analisi del presente lavoro.

Inoltre, la dinamicità e continua evoluzione che connotano la materia de qua hanno reso necessario un ulteriore approfondimento alla luce delle innovazioni introdotte da due recentissimi e coevi interventi normativi, dei quali si è tenuto conto.

Si tratta, in primo luogo, del decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, che, mediante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ha inciso in modo significativo sull'impianto normativo dedicato ai regimi amministrativi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, rendendo la disciplina maggiormente coerente e aderente agli obiettivi europei di accelerazione dello sviluppo delle FER. In particolare, il provvedimento interviene sulle definizioni, ricalibra gli ambiti applicativi, rafforza il ricorso alla digitalizzazione, chiarisce il rapporto con gli strumenti urbanistici, riscrive ampie sezioni della Procedura Abilitativa Semplificata e dell'Autorizzazione Unica, nonché introduce un nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Con il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, invece, il Governo ha operato una revisione complessiva della disciplina delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ridisegnando — alla luce delle criticità emerse in sede applicativa — la geografia normativa delle

aree idonee e non idonee sul territorio nazionale. In particolare, il decreto sostituisce i riferimenti al decreto legislativo n. 199 del 2021, trasferendo la disciplina delle aree idonee nei nuovi articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del decreto legislativo n. 190 del 2024; ridefinisce le categorie di aree idonee per gli impianti a terra, fotovoltaici, di produzione di biometano e offshore; introduce regimi amministrativi ulteriormente semplificati per gli impianti localizzati in aree idonee e stabilisce criteri puntuali per la ripartizione della potenza installata.

L'analisi che segue, quindi, si propone di offrire al legislatore regionale un supporto conoscitivo strutturato, attraverso una cognizione sistematica e aggiornata della normativa statale, della normativa regionale adottata in attuazione dei citati interventi (consultabile negli allegati 1 e 2 del documento) e delle principali pronunce giurisprudenziali intervenute. L'indagine si avvale anche di report in forma tabellare, al fine di restituire in modo chiaro ed efficace lo stato dell'arte della disciplina degli istituti considerati, evidenziandone le principali ricadute applicative in ambito regionale alla luce delle più recenti innovazioni normative.

1. La semplificazione delle procedure amministrative al centro degli obiettivi europei per la diffusione e la promozione degli impianti di energia rinnovabile.

La promozione delle energie rinnovabili rappresenta uno dei pilastri fondamentali della politica energetica e ambientale dell’Unione Europea che ha costruito un articolato quadro normativo volto a favorire la transizione verso un sistema energetico sostenibile, competitivo e sicuro, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti.

Proprio l’evidenza delle stime¹ secondo cui dalla produzione e dal consumo di energia discende oltre il 75% delle emissioni totali di gas a effetto serra nell’Unione europea, ha offerto l’input per imprimere una forte accelerazione sulla definizione di obiettivi comuni per aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, considerato quale elemento essenziale per raggiungere il target vincolante di consumare una quota di energia non fossile sul consumo finale lordo di energia di almeno il 42,5% entro il 2030. Quest’ultimo obiettivo si raccorda funzionalmente con quello teso a conseguire la riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030².

Pertanto, l’Unione europea, nella definizione di norme rivolte a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili, ha inteso valorizzare in particolare l’aspetto della semplificazione delle procedure amministrative per l’installazione di nuovi impianti, per il potenziamento (repowering) di quelli già esistenti, nonché per la costruzione delle relative infrastrutture di connessione, al fine di garantire tempiceleri per l’ottenimento dei titoli necessari alla loro realizzazione o al potenziamento di quelli esistenti.

In tale ottica, si richiamano:

- la direttiva [**RED II \(2018/2001\)**](#) contenente principi di semplificazione delle procedure autorizzative e di certificazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative reti fissando tempi massimi per l’approvazione dei progetti e introducendo criteri di proporzionalità e necessità.

Ne è seguita l’adozione da parte della Commissione europea di una raccomandazione [**\(C \(2022\) 3219 final\)**](#) sull’accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti sull’energia rinnovabile, sull’agevolazione degli accordi di compravendita di energia, con la quale gli Stati membri sono stati invitati a fissare termini vincolanti per la conclusione delle fasi in cui si articolano le procedure autorizzative. È stata indicata in tre mesi la durata massima delle

¹ Considerando n. 2 [**Raccomandazione \(UE\) 2024/1344 della commissione del 13 maggio 2024**](#) sulla progettazione delle aste per le energie rinnovabili.

² Tale obiettivo è stato fissato dalla [**legge europea sul clima \(regolamento \(UE\) 2021/1119\)**](#).

procedure autorizzative per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare su strutture artificiali.

- la successiva [**direttiva RED III \(2023/2413\)**](#)³, parte del pacchetto "Fit for 55"⁴, ha ulteriormente rafforzato questo approccio, riconoscendo gli impianti a fonti rinnovabili come opere di interesse pubblico prevalente. Un elemento chiave è l'individuazione di zone di accelerazione, ossia aree particolarmente idonee all'installazione di impianti, dove le procedure sono soggette a tempistiche dimezzate rispetto alla normativa ordinaria. In queste aree, i progetti possono beneficiare di esenzioni dalla valutazione d'impatto ambientale, purché siano adottate adeguate misure di mitigazione.
- Alla Direttiva RED III, ha fatto seguito l'adozione di due raccomandazioni da parte della Commissione europea: la [**raccomandazione \(UE\) 2024/1343**](#), con cui sono state fornite indicazioni operative per gli Stati membri per incoraggiare l'adozione di procedure digitalizzate, anche impiegando sistemi di intelligenza artificiale, la riduzione delle zone di esclusione e una maggiore partecipazione pubblica nella pianificazione energetica; la [**raccomandazione \(UE\) 2024/1344**](#), contenente indicazioni in ordine alla necessità che i regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili prevedano incentivi basati su criteri di mercato non distorsivi della concorrenza.

Giova evidenziare che il recepimento delle direttive europee a livello nazionale ha seguito un percorso articolato, caratterizzato da un'evoluzione normativa spesso frammentaria. Al riguardo si richiamano:

- il [**decreto legislativo n. 387/2003**](#), di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il [**decreto legislativo n. 28/2011**](#), recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; l'applicazione dei regimi amministrativi per l'installazione degli impianti a FER viene basata – già ai sensi del d.lgs. n. 28/2011 – sui due principi di derivazione comunitaria: il principio di proporzionalità e il principio di adeguatezza alle caratteristiche tecnologiche dell'impianto e alla potenza dell'impianto;

³ **29 dicembre 2025** Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dell'intesa acquisita in Conferenza unificata.

⁴ Il pacchetto europeo "Fit for 55" è rappresentato da un insieme di dodici direttive e regolamenti diretti a ridurre le emissioni di carbonio dell'Unione europea di almeno il 55% entro il 2030, al fine ultimo del raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050.

- il [decreto legislativo n. 199/2021](#), di attuazione della direttiva RED II che con finalità ulteriormente semplificatoria, ha agito sulla pregressa sistematizzazione dei regimi generali di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili (articolo 18), prevedendo una disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti a FER (articolo 20) e la riduzione dei tempi per i procedimenti autorizzativi relativi ad impianti ricadenti in aree idonee (articolo 22).

Si evidenzia, infine, che nell'ambito della [Missione 7 "Repower EU"](#) del PNRR, la riforma 1.1 “Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili”, in piena sintonia con la direttiva RED III, si focalizza proprio sull'adozione di un Testo unico delle norme che disciplinano la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

2. La disciplina nazionale dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili: il Decreto legislativo n.190/2024 (TU FER)

Nel descritto contesto volto all'introduzione di strumenti di semplificazione, si inserisce a livello nazionale [la legge 5 agosto 2022, n. 118](#) “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” che nel delegare il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese, ha enucleato i seguenti principi e criteri direttivi al comma 5 dell'art. 26:

- a) riconoscere e riordinare la normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;
- b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico;
- c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;
- d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;
- e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
- f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea.

Conseguentemente, la materia è stata profondamente innovata e riordinata con l'approvazione del [decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190](#) recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”(c.d. Testo unico FER).

Il dichiarato intento di semplificazione amministrativa, si è tradotto:

- a) nella riduzione del numero di regimi amministrativi che si riconducono a tre tipologie (attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica);
- b) nella revisione delle soglie previste per le valutazioni di impatto ambientale, in modo da rendere effettiva la snellezza connaturata ai regimi dell'attività libera e della procedura abilitativa semplificata;
- c) nell'integrazione dei procedimenti, conformemente alle previsioni della direttiva RED II come modificata dalla Direttiva RED III.

Il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190⁵ è stato dunque emanato con la precipua finalità di regolare in modo unitario i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per tutti gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e per le opere connesse.

In ossequio agli indirizzi tracciati dalla legge delega, lo stesso è dichiaratamente volto ad assicurare la massima diffusione degli impianti FER mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità.

Precipitato diretto di detti principi è:

- a) la scelta di qualificare gli impianti in questione come interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e la possibilità che siano ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici (art. 2, comma 2);
- b) la previsione che, in sede di ponderazione dei vari interessi sottesi alla loro realizzazione, l'amministrazione debba tener conto del fatto che gli stessi sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'*art. 16-septies* della Direttiva (UE) 2018/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (art. 3).

Come noto, in materia di energia, la Costituzione assegna alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni l'elaborazione della normativa di riferimento, demandando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali; alle Regioni e alle Province Autonome il compito di legiferare nel rispetto degli indirizzi statali.

⁵ FANTAPPIÈ A., Analisi della nuova disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 10 novembre 2025, in <https://rassegnaenergiaambiente.it/energia/analisi-della-nuova-disciplina-dei-regimi-amministrativi-per-la-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili/>

Pertanto, il D.lgs n. 190/2024:

- a) all'art. 1, prevede che le Regioni e gli enti locali possono adeguare la disciplina in tema di regimi amministrativi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (avvenuta il 30 dicembre 2024) stabilendo comunque che, in caso di mancato adeguamento nei termini previsti, si applica per intero il Decreto legislativo 190/2024;
- b) all'art. 12, sulle c.d. zone di accelerazione, ovvero specifiche aree individuate per facilitare e velocizzare l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile:

- assegna al GSE termine fino al 21 maggio 2025 per la pubblicazione sul proprio sito web di una mappa del territorio nazionale che identifichi il potenziale energetico rinnovabile, le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le infrastrutture correlate e gli impianti di stoccaggi. Il GSE ha rispettato i termini assegnati ed effettivamente entro la scadenza fissata ha individuato sul proprio sito istituzionale le c.d. zone di accelerazione;
- ha stabilito per le Regioni e Province Autonome fino al 21 febbraio 2026 il termine per l'adozione di un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati.

Ad oggi, solo alcune Regioni hanno già provveduto ad adeguare la loro disciplina o recependo semplicemente le disposizioni nazionali o fornendo alcune previsioni di dettaglio. (**Nell'allegato 1 del presente documento, sono riportate le schede di sintesi dei provvedimenti regionali adottati**).

2.1 Le novità contenute nel correttivo al T.U. Fer

Il 26 novembre 2025, n. 265, nella Gazzetta Ufficiale n.265, è stato pubblicato il [decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178](#) recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” ed entrato ufficialmente in vigore lo scorso 11 dicembre 2025.

Le modifiche apportate intervenendo sulle criticità applicative emerse nei primi mesi di attuazione del Dlgs n. 190/2024 e segnalate dalle associazioni dagli operatori di settore, mirano a rendere più lineare e prevedibile il quadro autorizzativo, nonché accelerare l'iter burocratico.

Finalità precipua del provvedimento è, infatti, quella di eliminare gli ostacoli procedurali riguardanti quegli interventi che non richiedono nuovo consumo di suolo o che presentano un ridotto impatto ambientale e paesaggistico, di favorire l'integrazione degli accumuli, di rendere più semplice il

repowering degli impianti nonché di introdurre strumenti innovativi di risoluzione alternativa delle controversie. L'obiettivo è garantire la coerenza della disciplina nazionale sui regimi amministrativi delle FER con l'ordinamento europeo, facilitando gli investimenti in questo settore, in linea con gli impegni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In tale direzione, infatti, il correttivo recepisce, le osservazioni della Commissione europea in sede di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), che stabilisce i principi per le procedure di autorizzazione degli impianti rinnovabili.

La disamina del T.U. Fer, riassunta nella **Tabella 1** che segue, include, pertanto, le novità introdotte che oltre ad essere esplicitate nei commi a corredo dell'articolato, saranno, altresì evidenziate sinteticamente, laddove necessario, nella terza colonna della Tabella che riporta anche altre norme attuative o modificative intervenute.

Il delicato tema delle aree idonee, invece, sarà trattato in un paragrafo dedicato atteso che, la relativa disciplina prima di confluire nel presente Testo unico per effetto delle modifiche apportate dal Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, ha ricevuto una diversa collocazione normativa ed è stato oggetto di diversi contenziosi su cui è necessario soffermarsi per un breve *excursus* normativo e giurisprudenziale.

2.1.1 TABELLA 1 – Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190			
Art.	Rubrica	Sintesi contenuto (con evidenziazione dei commi dell'articolo che vengono esplicitati)	Segnalazioni delle novità del D.Lgs. n. 178/2025, di eventuali norme attuative adottate o di altre norme modificative
1	Oggetto e finalità	<p>c.1. Definisce che l'oggetto del provvedimento è la disciplina dei regimi amministrativi. Gli stessi sono rivolti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili includendo quelli di accumulo e gli elettrolizzatori; - agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti; - alle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. <p>c.2. La normativa così dettata è volta ad assicurare la massima diffusione degli impianti a FER nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>c.3. Le Regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del D.Lgs. n. 190 entro il termine di 180</p>	<p>Chiarisce il perimetro applicativo del Testo Unico FER, attraverso l'espressa inclusione degli impianti di accumulo e degli elettrolizzatori tra le tipologie soggette ai regimi amministrativi previsti dal decreto.</p> <p>Questa precisazione chiarisce definitivamente che l'intero ecosistema delle infrastrutture energetiche riconducibili alle fonti rinnovabili, non solo gli impianti di produzione, ma anche le tecnologie di flessibilità e gli apparati destinati alla produzione di idrogeno, rientra nel medesimo impianto autorizzativo.</p> <p>Chiarisce, altresì, che anche tali impianti godono della dichiarazione di pubblica utilità.</p> <p>2) rimosso il secondo e il terzo periodo dell'art. 1 del TU FER ovvero</p>

		<p>giorni dalla data di entrata in vigore (<u>entro il 30 giugno 2025</u>). Viene specificato che nelle more dell'adeguamento si applica la disciplina previgente mentre, qualora il termine non venga rispettato, si applica il D.Lgs. n. 190/2024.</p> <p>c.4. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che si adeguano al decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.</p>	<p>è stata eliminata la salvaguardia alla disciplina urbanistica e alla normativa tecnica del DPR 380/2001 per le opere connesse e infrastrutturali. Ciò significa che tale disciplina deve essere integrata nei regimi amministrativi.</p>
2	Principi generali	<p>c.2. Viene precisato che gli interventi sugli impianti a Fer sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto in materia di aree idonee.</p> <p>Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.</p> <p>c.3. Si enucleano i principi cui devono essere informati i regimi amministrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • celerità; • omogeneità della disciplina su tutto il territorio; • Non aggravamento degli oneri; • Risultato, fiducia, buona fede e affidamento; • Equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio; • Pubblicità e trasparenza; • Partecipazione dei soggetti interessati; • Concorrenza fra gli operatori. 	<p>1) Modifica il riferimento normativo sulle aree idonee che ora si rinviene all'art. 11 bis, comma 2 del medesimo decreto.</p>
3	Interess e pubblico prevalente	<p>c.1. In attuazione del dettato dell'art. 16-<i>septies</i> della direttiva RED II (inserito dalla Direttiva RED III) gli interventi di cui all'art. 1, comma 1 sono considerati di interesse pubblico prevalente⁶.</p> <p>Tale previsione non si applica in caso di giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela</p>	<p>La precisazione recata al comma 3 dell'articolo <i>de quo</i> rafforza la qualificazione dei progetti FER in aree idonee e zone di accelerazione.</p>

⁶ La dichiarazione di interesse pubblico prevalente è categoria inizialmente prevista come misura urgente e temporanea dall'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2577, poi confermata ed estesa, sotto il profilo temporale, dall'art. 1 della direttiva (UE) 2023/2413 (ed. direttiva RED III), che ha imposto agli Stati membri di assicurare che essa sia rispettata, specificatamente nell'ambito delle procedure autorizzative, per tutto il tempo necessario al conseguimento della neutralità climatica. Essa, pertanto, attiene all'attività discrezionale della pubblica amministrazione e, in particolare, al bilanciamento degli interessi contrapposti, mirando a consentire il superamento di alcune restrizioni ambientali (quali quelle previste dalle direttive Habitat, Acque e Uccelli dell'UE). Sul punto cfr. SPAGNUOLO VIGORITA R., BATTISTA CONTE G., PERSICO A., La presunzione di interesse pubblico prevalente per le fonti energetiche rinnovabili: un tentativo di inquadramento sistematico, in CERIDAP Rivista interdisciplinare sul diritto delle Amministrazioni pubbliche, fascicolo 3/2025 luglio/settembre

		<p>della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali.</p> <p>La norma afferma l'applicazione della presunzione di interesse pubblico prevalente ai sensi del citato art. 16 septies della direttiva nella fase decisoria dei singoli procedimenti autorizzativi (e concessori).</p> <p>2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati i casi in cui la presunzione di interesse pubblico prevalente non si applica.</p> <p>3. La previsione di cui al comma precedente non si applica alle aree idonee e alle zone di accelerazione.</p>	
4	Definizioni	<p>c.1. Reca una serie di definizioni. Si richiamano in particolare:</p> <p>b) avvio della realizzazione degli interventi è definito come la data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi.</p> <p>f) definisce come ibrido il sistema che integra fonti rinnovabili con sistemi di accumulo (BESS) o elettrolizzatori, considerandoli un'unica entità per fini normativi e abilitativi. Può essere un impianto FER (es. fotovoltaico) abbinato a un accumulo, o più fonti rinnovabili (es. FV + eolico) combinate tra loro, spesso con accumulo.</p> <p>f-ter) gli interventi edilizi sono gli interventi e le opere soggette agli artt. 6, 6-bis, 10, 22 e 23 d.P.R. 380/2001.</p> <p>f-quater) le opere connesse sono tutte le infrastrutture necessarie per collegare un impianto FER (solare, eolico, biomasse, ecc.) alla rete elettrica di trasmissione/distribuzione o alle reti di gas/idrogeno (es. elettrodotti, cabine, gasdotti), nonché le opere accessorie indispensabili alla produzione, che ora rientrano nel procedimento autorizzativo unico dell'impianto principale a meno che non siano interventi edilizi soggetti a specifici regimi del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001).</p> <p>f-quinquies) per infrastrutture indispensabili, le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi;</p> <p>f-sexies) "revisione della potenza": il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche</p>	<p>Uno dei contributi più importanti riguarda la riscrittura di diverse definizioni, indispensabili per attribuire agli interventi il corretto regime amministrativo e per allineare la disciplina FER con quella edilizia. Viene chiarito:</p> <p>il concetto di impianto ibrido, includendo esplicitamente accumuli ed elettrolizzatori: risolve l'incertezza precedente, dove gli accumuli erano trattati come opere separate, e stabilisce che l'accumulo integrato segue lo stesso iter autorizzativo dell'impianto rinnovabile principale.</p> <p>Si introduce la definizione di interventi edilizi, richiamando direttamente il Testo Unico Edilizia (artt. 6, 6-bis, 10, 22 e 23 d.P.R. 380/2001), delimitando così il perimetro delle attività soggette a titolo edilizio.</p> <p>Sono poi definiti in modo distinto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le opere connesse, riferite alle connessioni elettriche e ai collegamenti alla rete gas o idrogeno; • le infrastrutture indispensabili, cioè opere temporanee o permanenti necessarie alla costruzione o all'esercizio dell'impianto; • la revisione della potenza, così da distinguere in modo chiaro gli interventi di repowering o rifacimento.

		parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.	
5	Digitalizzazion e delle procedure amministrative e modelli unici	<p>c.1. La piattaforma unica digitale per gli impianti FER (Piattaforma SUER), fornisce ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate una guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai procedimenti autorizzativi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del TU FER. Tale piattaforma è interoperabile con gli strumenti informatici afferenti alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, provinciale o comunale.</p> <p>c.2. I modelli unici semplificati di cui all'art. 7 del TU FER, sono resi disponibili dal soggetto proponente alla Piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.</p> <p>3. Sono introdotti i modelli unici anche per quanto riguarda i regimi autorizzativi della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica di cui agli artt. 7 e 8 del TU FER.</p> <p>In particolare, con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata sono adottati i modelli unici per la presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 8 del TU FER (la PAS); • delle istanze di autorizzazione unica di cui all'art. 9 del TU FER. <p>c.4. I modelli unici previsti per la PAS e per l'istanza di autorizzazione unica dovranno esser presentati mediante la Piattaforma SUER.</p> <p>c.5. Nelle more dell'operatività della Piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C (i.e. progetti soggetti alla PAS e all'autorizzazione unica), avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.</p> <p>L'amministrazione competente diventa il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, anziché il Ministero della Pubblica Amministrazione come previsto inizialmente.</p>	<p>Rappresenta uno dei punti di maggiore innovazione dell'intero decreto.</p> <p>La piattaforma SUER (Sportello Unico per le Energie Rinnovabili), istituita dal D.Lgs. n. 199/2021 ma rimasta in una fase di operatività limitata, diventa ora il canale telematico unico nazionale attraverso il quale dovranno transitare gli interventi soggetti a attività libera, PAS e Autorizzazione Unica.</p> <p>La piattaforma dovrà garantire funzioni di guida, assistenza, interoperabilità con sistemi regionali e comunali e gestione dei modelli unici. È previsto anche un periodo transitorio, durante il quale i procedimenti continueranno ad essere gestiti con gli strumenti già utilizzati dalle amministrazioni competenti.</p> <p>In prospettiva, ogni progetto FER avrà un percorso digitale unificato, con maggiori garanzie in termini di trasparenza, tracciabilità e certezza dei tempi.</p> <p>Si segnala che con il <u>decreto del MASE 11 dicembre 2025, n. 441</u>, sono stati approvati i nuovi modelli unici nazionali per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e per l'Autorizzazione Unica (AU), in attuazione del comma 3 del presente articolo.</p> <p>L'intervento uniforma a livello nazionale formati, contenuti e documentazione delle istanze, con l'obiettivo di superare prassi applicative disomogenee e modulistiche locali spesso non coerenti tra loro.</p> <p>In particolare, il DM stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli approvati con Allegato A (PAS) e Allegato B (AU) costituiscono l'unico formato utilizzabile sull'intero territorio nazionale;

			<ul style="list-style-type: none"> • la loro operatività è fissata entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto; • eventuali aggiornamenti futuri avverranno sempre con decreto del MASE, d'intesa con la Conferenza Unificata. <p>Il raccordo con la piattaforma SUER, gestita dal GSE, completa il disegno di progressiva digitalizzazione delle procedure.</p>
6	Regimi amministrativi	<p>c.1. Elenca i regimi amministrativi applicabili alla realizzazione degli interventi.</p> <p>c.2. Rinvia agli allegati A, B, C, per l'individuazione degli interventi realizzabili secondo i regimi previsti.</p> <p>c.3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. A tal fine, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.</p> <p>c.3 bis Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, il soggetto proponente è tenuto a predisporre appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilità di accesso. La progettazione di tali sistemi deve tenere conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.</p>	
7	Attività libera	<p>c. 1. Gli interventi di minore complessità (elencati nell'allegato A del Decreto legislativo)⁷ non sono subordinati all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. Il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per la presentazione del modello unico semplificato.</p> <p>c. 10 Prevede che con decreto del MASE, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il modello unico semplificato già previsto dalla normativa previgente per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di taluni impianti fotovoltaici sugli edifici è riveduto allo scopo di</p>	<p>Rivede diversi aspetti della disciplina degli interventi ritenuti in attività libera, introducendo modifiche che incidono direttamente sulla relazione tra fonti rinnovabili, strumenti urbanistici e tutela dei vincoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compatibilità ex lege con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti dei progetti che devono essere realizzati in aree idonee o in zone di accelerazione; - inserimento di un riferimento esplicito alle Norme Tecniche per le Costruzioni, rafforzando l'idea che anche in caso di

⁷ L'elenco **completo e semplificato** degli interventi rientranti nella disciplina degli interventi ritenuti in attività libera possono essere consultati nell'allegato 3 del presente documento.

	<p>includere nella piattaforma SUER gli interventi contemplati dall'articolo in commento.</p> <p>c.9 Contiene una norma di chiusura in base alle quale non è in ogni caso subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica secondo la speciale procedura di cui al comma 5 né ad alcun altro atto di assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l).</p> <p>LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE IN REGIME DI ATTIVITÀ LIBERA</p> <p>Comma 1</p> <p>strumenti urbanistici ed edilizi comunali: gli interventi devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Per effetto di una modifica introdotta dal D. Lgs. 178/2025 viene prevista una speciale presunzione di conformità urbanistica. Essa riguarda gli interventi di cui all'allegato A che ricadendo in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono ritenuti non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.</p> <p>norme tecniche e di settore: gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle normative di settore.</p> <p>Codice della Strada: gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (specificamente art. 15 del D.lgs n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).</p> <p>Titolo edilizio: Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, ove necessario, deve aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi.</p> <p>Disponibilità delle superfici: il soggetto proponente, prima dell'avvio degli interventi, deve avere già acquisita la disponibilità della superficie interessata dagli stessi interventi.</p> <p>Comma 7</p>	<p>interventi semplificati rimane fermo il rispetto delle norme tecniche;</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicazione della PAS qualora gli interventi dell'Allegato A insistano su beni o aree vincolate; - necessità del preventivo titolo per la realizzazione degli interventi edilizi; - proroga per integrazioni documentali; - modifica alla tempistica di inizio lavori, con l'estensione del termine a due anni; - Nuove categorie di opere soggette ad attività libera (introdotto nella Sez. I dell'Allegato A il punto c-bis) relativo agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento. Nella Sezione II dell'Allegato A sono stati inseriti nuovi punti e modifiche).
--	--	--

	<p>Garanzie finanziarie: solo per progetti che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa.</p> <p>Commi 4 e 5</p> <p>Beni sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei beni culturali</p> <p>Per i beni sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 42/2004 (ossia ville, giardini, parchi di non comune bellezza o complessi immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo) è necessario il previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico secondo il seguente iter semplificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico deve esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro 20; - il termine di 30 giorni può essere sospeso una sola volta qualora, entro 5 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, rappresentino, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. - su istanza del soggetto proponente, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, in ragione dell'entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori 15 giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi. - qualora l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di 30 giorni, salvo che la 	
--	--	--

	<p>Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.</p> <p>Comma 6 Eccezione</p> <p>Non occorre l'acquisizione dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A che insistano su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, qualora gli stessi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale (articolo 7 comma 6).</p> <p>L'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 7, comma 5, non è, inoltre, necessaria per specifici interventi di modifica degli impianti esistenti, limitati a determinati casi specifici.</p> <p>DEROGA AL REGIME DELL'ATTIVITA' LIBERA E APPLICAZIONE DELLA PAS</p> <p>Si applica in ogni caso la procedura abilitativa semplificata per gli interventi dell'allegato A che riguardano:</p> <p>comma 2</p> <p>- beni, oggetto di tutela ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio⁸.</p> <p>Il comma 7 dell'art. 14 del decreto n. 190/2024, precisa che la sottoposizione a PAS vale solo per i casi in cui i beni siano stati già dichiarati di interesse culturale, poiché gli effetti derivanti dalla dichiarazione di interesse culturale o di notevole interesse pubblico disposta in virtù di un procedimento iniziato o conclusosi dopo la maturazione del titolo abilitativo, non si applicano agli interventi già autorizzati o abilitati, o che abbiano ricevuto un provvedimento favorevole di valutazione ambientale, se la dichiarazione è appunto</p>	
--	--	--

⁸ La parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 10-100 d.lgs. n. 42/2004) disciplina i beni culturali. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Codice, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del medesimo provvedimento, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

	<p>intervenuta dopo la maturazione del titolo abilitativo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394⁹, o dalle leggi regionali; -all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE¹⁰ o che possano avere incidenze significative su tali siti (art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 357/1997; - beni oggetto di tutela ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio¹¹; - interferiscono con uno dei vincoli afferenti alla tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi. <p>Si applica, altresì, la PAS nei seguenti casi:</p> <p>comma 3</p> <p>nei casi disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome in presenza del cosiddetto "effetto cumulo", che si verifica quando più impianti dello stesso tipo, nello stesso territorio, vengono considerati unitariamente.</p> <p>comma 8</p> <p>qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, si realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico o qualora i lavori ricadano nella fascia di rispetto stradale, oppure comportano modifiche agli accessi esistenti o l'apertura di nuovi accessi.</p>	
--	---	--

⁹ La legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree naturali protette) individua, classifica e disciplina le aree protette del territorio nazionale, prevedendo tra l'altro specifiche misure di tutela dei territori ad esse appartenenti. In particolare, l'articolo 13, comma 1, prevede che "il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato".

¹⁰ La c.d. **rete Natura 2000**, istituita dalla direttiva 92/43/CEE (cd. direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e recepita nell'ordinamento nazionale con il D.P.R. n. 357/1997, all'art. 6 dispone che "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo". La valutazione di incidenza (VINCA) è disciplinata dettagliatamente dall'articolo 5 del D.P.R. 357/1997. Tale articolo precisa inoltre (al comma 4) che per i progetti assoggettati a VIA che interessano siti della rete "Natura 2000", la VINCA è ricompresa nell'ambito della VIA. L'articolo 10, comma 3, del Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006) ribadisce che "la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza".

¹¹ La parte Terza del Codice (artt. 131-159) attiene ai beni paesaggistici: per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Il Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

8	Procedura abilitativa semplificata <p>c. 1 Il regime della procedura abilitativa semplificata (PAS) si applica agli interventi di cui all'allegato B¹².</p> <p>A) PROCEDURA PAS</p> <p>Presentazione del progetto:</p> <p>c.4 Il proponente invia il progetto al comune utilizzando il modulo unico – <u>Allegato A del decreto del MASE 11 dicembre 2025, n. 441</u>;</p> <p>c.12bis Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del DPR 380/2001 (permesso di costruire) il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso;</p> <p>c.12bis Nei casi di progetti che rientrano anche nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR 357/1997, la valutazione medesima è preventiva all'acquisizione del titolo edilizio.</p> <p>Contenuto della domanda (unitamente al progetto)</p> <p>comma 4:</p> <p>lett. a) dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000) su stati e fatti pertinenti alla realizzazione dell'intervento;</p> <p>lett. b) dichiarazione di disponibilità delle superfici per l'impianto (anche derivante da contratti preliminari) e, se necessario, della risorsa interessata;</p> <p>lett. b-bis) CILA o SCIA edilizie di cui rispettivamente agli articoli 6 -bis e 22 del DPR 380/2001 per la realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari;</p> <p>lett. c) asseverazioni dei tecnici abilitati sulla compatibilità urbanistica ed edilizia e il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 11bis comma 2;</p> <p>lett. d) elaborati tecnici per la connessione approvati dal gestore della rete;</p> <p>lett. e) elaborati tecnici occorrenti ai fini dell'adozione degli atti di assenso nei casi in cui sussistano vincoli afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonché nei casi che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per</p>	
----------	---	--

¹² L'elenco **completo e semplificato** degli interventi rientranti nella PAS, possono essere consultati nell'allegato 3 del presente documento.

	<p>l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto;</p> <p>lett. f) cronoprogramma dei lavori con dettagli sulle tempistiche;</p> <p>lett. g) relazione sui criteri progettuali per minimizzare l'impatto paesaggistico.</p> <p>lett. h) dichiarazione sulla percentuale di area occupata;</p> <p>lett. i) impegno al ripristino dei luoghi e polizza fidejussoria per coprire i costi a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino;</p> <p>lett. l) impegno a ripristinare infrastrutture pubbliche o private coinvolte;</p> <p>lett. m) se la potenza supera 1 MW, occorre: copia della quietanza di pagamento degli oneri istruttori (se previsti); programma di compensazioni territoriali al comune.</p> <p>Termine per il perfezionamento del titolo abilitativo</p> <p>Comma 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se entro 30 giorni il comune non comunica un diniego espresso, il titolo autorizzativo (energetico) è automaticamente perfezionato; • il termine può essere sospeso una sola volta per richiesta di integrazioni documentali assegnando un termine massimo di 30 giorni. Su richiesta del soggetto proponente, in ragione dell'entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori 30 giorni, il termine assegnato. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi. <p>Atti di assenso:</p> <p>c.7 Se occorrono atti di assenso di competenza comunale, questi devono essere rilasciati entro 45 giorni, altrimenti il titolo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il termine può essere sospeso per richiesta di integrazioni.</p> <p>c.8 Se occorrono atti di assenso di competenza di altre amministrazioni il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dalla presentazione del progetto. Entro 10 giorni, possono essere richieste integrazioni (da fornire entro 30 giorni prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell'entità delle richieste). Ogni amministrazione deve rilasciare le proprie</p>	
--	---	--

	<p>determinazioni entro 45 giorni, decorsi i quali in assenza di un dissenso motivato si intende che non sussistano motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile. Se entro 60 giorni non viene comunicata la determinazione di conclusione negativa della conferenza e in assenza di un dissenso motivato da parte degli enti preposti alla tutela del rischio idrogeologico, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico, il titolo si intende perfezionato senza prescrizioni.</p> <p>Pubblicazione ed efficacia del titolo abilitativo</p> <p>c.9 Se trascorsi i termini previsti non è stato comunicato un diniego, il proponente chiede la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dal giorno della pubblicazione, il titolo è efficace e opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.</p> <p>c.11 Il titolo decade se: i lavori non iniziano entro 2 anni dal perfezionamento della PAS ed entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. Ai fini del decorso dei termini non si tiene conto degli impedimenti all'avvio della realizzazione degli interventi o alla mancata conclusione dei lavori derivanti da cause di forza maggiore.</p> <p>B) LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE IN REGIME DI PAS</p> <p>Strumenti urbanistici ed edilizi comunali</p> <p>Comma 2: Il soggetto proponente, prima dell'avvio degli interventi, deve avere già acquisita la disponibilità della superficie interessata dagli stessi interventi. Gli interventi devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. In caso contrario si applica la procedura dell'autorizzazione unica. Viene prevista la speciale presunzione di conformità urbanistica. Essa riguarda gli</p>	
--	---	--

		<p>interventi di cui all'allegato B che, laddove ricadenti in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono ritenuti non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.</p>	
9	Autorizzazione unica	<p>L'autorizzazione è rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla regione o ente delegato - dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per impianti con potenza termica superiore ai 300 MW <p>c.1 Gli interventi di cui all'allegato C¹³ sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, della valutazione di impatto ambientale ovvero della valutazione di incidenza ambientale. La verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. Nel caso di interventi sottoposti ad AU che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo è acquisito nell'ambito del procedimento.</p> <p>Istanza di AU e documentazione a corredo dell'istanza</p> <p>c.2 Il soggetto proponente presenta istanza di autorizzazione unica redatta secondo il <u>Allegato B del decreto del MASE 11 dicembre 2025, n. 441;</u></p> <p>c.3 Il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, l'autorizzazione paesaggistica e culturale, il rilascio di eventuali titoli edilizi e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini</p>	<p>Evidenziazione delle principali novità</p> <p>Necessità della preventiva valutazione ambientale e fissazione di un termine di 90 giorni: la verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico e ha una durata non superiore a 90 giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica della completezza documentale di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Acquisizione del titolo edilizio nell'ambito del procedimento unico: nel caso di interventi soggetti al regime dell'autorizzazione unica che richiedano la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo di cui al D.P.R. 380/2001 è acquisito nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 10 dell'art. 9 del TU FER.</p> <p>Con riferimento alla documentazione da allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, si segnala che la dichiarazione di legittima disponibilità della superficie interessata dall'impianto è dimostrata anche sulla base di contratti preliminari.</p> <p>Sospensione del termine di conclusione del procedimento per la VINCA per non più di 120 giorni: nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza ambientale, la sospensione del termine di conclusione della</p>

¹³ L'elenco **completo e semplificato** degli interventi rientranti nella AU, possono essere consultati nell'allegato 3 del presente documento.

	<p>della realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 11-bis. Il proponente deve dimostrare anche la disponibilità dell'area.</p> <p>Termini di conclusione e sospensioni</p> <p>c.9 Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di: novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza ambientale.</p> <p>Nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza ambientale, la sospensione del termine di conclusione della conferenza non eccede i centoventi giorni.</p> <p>c.1 (ultimo periodo) Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salvo la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico. In relazione agli interventi di cui al quarto periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista.</p> <p>Pubblicazione, efficacia del provvedimento di autorizzazione unica e concessione della proroga</p> <p>c.11 Il provvedimento autorizzatorio unico (che comprende la VIA, la valutazione di incidenza e gli altri atti di assenso necessari) è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione precedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni tenuto conto dei tempi occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonché di quelli previsti per la realizzazione del progetto.</p> <p>c.12 Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di conferenza non può superare 120 giorni.</p>
--	---

		<p>proroga. Se l'istanza è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione precedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.</p>	<p>dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le misure compensative non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi.</p> <p>Termine di un anno per l'esecuzione al decreto di esproprio: è stato introdotto il nuovo comma 10-bis dell'art. 9 del TU FER, secondo cui l'esecuzione del decreto di esproprio deve avere luogo entro il termine perentorio di un anno dalla relativa adozione.</p> <p>Termine minimo di 5 anni di efficacia dell'autorizzazione unica e decadenza della determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi.</p>
9-bis	Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore	Tale nuovo articolo prevede una significativa riduzione dei termini di conclusione del procedimento per interventi di modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati (interventi di cui all'allegato C, sezione I lettera z) o sezione I, lettera e), di potenza inferiore a 50 MW, e sezione II lettera v), che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento.	Tale disposizione prevede, sostanzialmente, il dimezzamento di tutti i termini del procedimento unico e del termine per la conclusione del procedimento viene ridotto da 120 giorni a 40 giorni.
11	Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizi	<p>Disciplina le sanzioni per la realizzazione di opere e impianti in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, prevedendo sia sanzioni amministrative pecuniarie sia l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.</p> <p>È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia ambientale, edilizia e paesaggistica.</p>	

	o di impianti		
12	Zone di accelerazione e disciplina dei regimi amministrativi	<p>Le zone si definiscono “di accelerazione” in quanto, all’interno delle stesse, la realizzazione degli interventi in attività libera o sottoposti a PAS non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica.</p> <p>c.1 Nel maggio 2025, il Gestore dei Servizi Energetici GSE ha pubblicato una mappatura delle aree disponibili per gli impianti rinnovabili, le relative infrastrutture e opere connesse, dando priorità a superfici artificiali, aree industriali, siti di smaltimento, bacini idrici artificiali e terreni agricoli non produttivi.</p> <p>c.5 Entro il 21 febbraio 2026, anche sulla base della mappatura del GSE, ciascuna Regione e Provincia autonoma è tenuta ad adottare un Piano di individuazione delle zone di accelerazione, terrestri e marine, per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati.</p> <p>c.7 Tali Piani includeranno zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi. Le zone di accelerazione sono individuate in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.</p> <p>10. Per gli interventi soggetti ad AU, si applicano le procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee (art. 11 <i>quater</i> comma 1 secondo, terzo e quarto periodo), mentre non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 - a condizione che il progetto contempi le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica.</p>	<p>Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Infrastrutture 2025 (D.L. 73/2025) all’art. 12, comma 5 del e dell’inserimento dei commi 5 bis e comma 7-bis, le aree industriali, così come definite dagli strumenti urbanistici e ricadenti nelle aree individuate dal GSE con la mappatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono riconosciute come zone di accelerazione per lo sviluppo delle rinnovabili, in riferimento sia agli interventi in attività libera sia a quelli soggetti a procedura abilitativa semplificata (Pas); • costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri che regioni e province autonome sono tenute ad adottare nell’ambito delle aree idonee entro il 21 febbraio 2026. <p>Vengono inoltre rivisti i criteri per l’individuazione delle zone di accelerazione terrestri prevedendo che le regioni e le province autonome sottopongano alla valutazione ambientale strategica (Vas) i propri “Piani di individuazione delle zone di accelerazione” entro il 31 agosto 2025. Nel caso le regioni non rispettino i termini previsti, il Ministero dell’Ambiente potrà esercitare i poteri sostitutivi. Infine, viene stabilito che per i piani di individuazione delle zone di accelerazione sottoposti a Vas in sede statale, la procedura di Vas si svolga con tempi dimezzati rispetto a quelli ordinari.</p>
12-ter	Risoluzione alternativa delle controversie	<p>Reca una disciplina organica di risoluzione alternativa delle controversie applicabile a tutti i procedimenti.</p> <p>La nuova disposizione prevede che:</p> <p>c.1L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), adotti uno o più provvedimenti, volti a disciplinare meccanismi alternativi, gestiti dall’Acquirente Unico S.p.A.,</p>	

		<p>a carattere decisorio per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, assicurando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rispetto del contraddittorio; - la gratuità; - tempi certi; - modalità digitale. <p>c. 4 Con gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, Arera stabilisce i requisiti dei decisori extragiudiziali, assicurandone terzietà ed esperienza nonché adeguata qualificazione professionale.</p> <p>c.2 Tali meccanismi alternativi si applicano alle controversie riguardanti esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la presentazione telematica dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi; b) l'accertamento circa la sussistenza dei vincoli afferenti la tutela paesaggistica e dei beni culturali, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi; c) la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica; d) l'applicazione della disciplina semplificata per gli interventi, che insistono in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione; e) l'individuazione del regime amministrativo applicabile per gli interventi. <p>c.3 La decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia può essere impugnata dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.</p>	
Art. 14	Disposizioni di coordinamento	<p>Tra le disposizioni di coordinamento, si segnala il comma 10 bis con cui è stato modificato l'art. 119 c.p.a. ed è stata introdotta la lett. 1-bis) secondo cui, si applica il rito abbreviato alle "controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli Allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190". Pertanto, tutti i termini processuali ordinari relativi a tali contenziosi sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiuntivi, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1 c.p.a. e quelli espressamente previsti dallo stesso art. 119 c.p.a.</p>	

		Le disposizioni di cui all'art. 119 c.p.a. si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.	
--	--	---	--

3. Individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili: *excursus normativo e giurisprudenziale*

3.1 La disciplina contenuta nel D.lgs n. 199/2021 e nel successivo D.M. 21 giugno 2024

Il decreto legislativo n. 199 del 2021, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED II), aveva introdotto una disciplina organica in materia di individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER), concentrata in particolare nell'articolo 20.

Tale disposizione prevedeva un modello multilivello, fondato sulla definizione, a livello statale, di principi e criteri omogenei, demandata a uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, adottati di concerto con i Ministri della Cultura e delle Politiche agricole e previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Sulla base di tali criteri, le Regioni e le Province autonome erano chiamate, mediante proprie leggi, a individuare le aree idonee e non idonee, assicurando il conseguimento di una potenza complessiva almeno pari a quella ritenuta necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

All'articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021 erano contemplate specifiche misure di semplificazione procedurale per gli impianti localizzati in aree idonee quali: il carattere obbligatorio ma non vincolante del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale nonché la riduzione di un terzo dei termini dei procedimenti autorizzativi. Le medesime semplificazioni si estendevano alle infrastrutture elettriche di connessione, sia interrate sia aeree, alle opere funzionali allo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, purché ricadenti in aree idonee.

Da ultimo, quale ulteriore misura agevolatrice di favore si segnala il [decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63](#) (convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101) recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale” che, all'art. 5, comma 2 bis, ha disciplinato la durata minima dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti in aree qualificate come idonee per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, stabilendo una durata minima legale di sei anni, con rinnovo automatico per un ulteriore periodo di pari durata.

Nella fase transitoria antecedente alla definizione regionale delle aree idonee, il decreto legislativo n. 199/2021 aveva individuato, all'articolo 20, comma 8, una serie di aree considerate idonee *ope legis* all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai fini dell'applicazione delle semplificazioni autorizzative previste dalla normativa di settore.

Tale classificazione aveva assunto rilievo sistematico anche ai fini della successiva pianificazione regionale, poiché l'articolo 20, comma 1, come modificato dal Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13¹⁴, aveva imposto ai decreti ministeriali sui criteri di individuazione delle aree idonee di tenere conto delle aree già qualificate come tali dal comma 8.

Queste ultime corrispondevano, in via generale a:

- siti già occupati da impianti della medesima fonte oggetto di interventi di modifica o potenziamento;
- siti oggetto di bonifica;
- cave e miniere cessate o degradate;
- aree nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori ferroviari, delle concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale;
- per specifiche tipologie di impianti (in particolare fotovoltaici e biometano), alcune aree agricole prossime a insediamenti industriali, infrastrutture di trasporto o stabilimenti produttivi, in assenza di vincoli culturali;
- le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela in quanto beni culturali o paesaggistici, incluse le zone gravate da usi civici, né che ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.lgs. n. 42/2004, o sottoposti a tutela in quanto immobili ed aree di notevole interesse pubblico. La fascia di rispetto è 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici rispetto ai predetti beni. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi sui soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela.

Ai sensi, poi, dell'art. 5 del D.L. 63/2024 che ha inserito il comma 1 *bis* all'art. 20 del D.lgs n. 199/2021, solo alcune delle aree sopra indicate, potevano essere considerate idonee ad ospitare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

Quest'ultima modifica, in particolare, aveva ulteriormente ristretto la possibilità di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree classificate agricole, consentendola esclusivamente in alcune categorie di siti già compromessi o infrastrutturati¹⁵, al fine dichiarato di contenere il

¹⁴ Decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

¹⁵ Il riferimento è: ai siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata; nelle cave e miniere cessate, o le porzioni di esse, non suscettibili di ulteriore sfruttamento; incluse le cave già ripristinate sul piano ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ma ancora non ripristinate, le discariche o i relativi lotti chiusi o ripristinati; sui siti e gli impianti delle società del gruppo ferrovie e delle concessionarie autostradali; a i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei

consumo di suolo. Tali limiti non si applicavano ai progetti relativi alle comunità energetiche rinnovabili, agli interventi PNRR e PNC, né ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2024.

Sia il comma 8 sia il comma 1-*bis* dell'articolo 20 avevano natura strutturale e operavano a regime, e non come disciplina meramente transitoria.

Il processo di individuazione delle aree idonee è stato, poi, completato con l'adozione del decreto ministeriale 21 giugno 2024 (c.d. decreto “aree idonee”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, con cui sono stati definiti i principi e i criteri generali che le Regioni e le Province autonome avrebbero dovuto recepire, entro il termine di sei mesi, mediante l'adozione di specifiche leggi regionali.

Il suddetto decreto, aveva disciplinato la ripartizione tra Regioni e Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, in attuazione del PNIEC e degli obiettivi europei Fit for 55 e Repower EU e attribuito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), con il supporto del GSE e di RSE, il compito di monitorare e verificare l'adempimento degli obblighi regionali, confermando il ruolo dell'Osservatorio sul burden sharing.

In caso di mancata adozione delle leggi regionali di individuazione delle aree idonee, il decreto aveva previsto l'attivazione dei poteri sostitutivi statali, mentre, in presenza di scostamenti negativi dagli obiettivi intermedi, aveva disciplinato una procedura di diffida e assegnazione di termini, con eventuale esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato.

Il decreto aveva, inoltre, stabilito principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica. Le Regioni erano chiamate a classificare il territorio distinguendo tra aree idonee, caratterizzate da procedure autorizzative semplificate; aree non idonee, incompatibili con specifiche tipologie di impianti; aree ordinarie, soggette ai regimi autorizzativi ordinari; e aree agricole nelle quali risultava vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 199/2021.

Ai fini dell'individuazione delle aree idonee, le Regioni avrebbero dovuto privilegiare l'utilizzo di superfici già edificate o compromesse e valutare l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, tenendo conto delle risorse rinnovabili disponibili, delle infrastrutture di rete e della domanda

sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'ENAC; alle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, e le aree agricole i cui punti perimetrali vi distino non più di 500 metri, e aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

energetica. Era stata ammessa la possibilità di differenziare le aree idonee in base alla fonte, alla taglia e alla tipologia di impianto, facendo salve le aree considerate idonee ope legis ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021.

Il decreto aveva qualificato come non idonee le superfici e le aree ricomprese nei perimetri dei beni culturali e paesaggistici tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, consentendo alle Regioni di individuare fasce di rispetto differenziate, proporzionate al bene tutelato e fino a un massimo di 7 chilometri, ferma restando la competenza del Ministero della cultura nei procedimenti autorizzativi relativi a progetti localizzati in aree tutelate. Era altresì previsto un obbligo di vigilanza regionale sull'operato degli enti locali competenti al rilascio dell'autorizzazione unica.

In attuazione del D.M. 21/06/2024, diverse regioni hanno adottato atti e leggi per l'individuazione delle aree idonee. Il processo di recepimento è stato, però, rallentato da conflitti di competenza tra Stato e regioni, generando un rilevante contenzioso giudiziario in materia (**sintetizzato nella Tabella 2 che segue**).

Invero, il quadro normativo regionale in materia di localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili ha conosciuto una fase di marcata eterogeneità poiché, in assenza di un immediato assestamento interpretativo della disciplina statale, le Regioni hanno adottato strategie differenziate di intervento. In particolare, alcune Regioni hanno proceduto tempestivamente all'esercizio della propria potestà legislativa, emanando norme volte a individuare criteri e limiti per la definizione delle aree idonee e non idonee sul territorio regionale. Altre, invece, hanno scelto un atteggiamento più prudente, sospendendo l'iniziativa normativa in attesa degli esiti del contenzioso giurisdizionale promosso avverso il decreto ministeriale e delle conseguenti pronunce dei giudici amministrativi e costituzionali. Vi sono infine Regioni che, pur manifestando l'intenzione di intervenire, si sono limitate alla presentazione di progetti di legge, senza giungere, allo stato, all'approvazione di una disciplina compiuta. (**sul punto, è possibile consultare l'Allegato 2 al presente lavoro, contenente le schede sulle leggi o i progetti di legge regionali approvati, con evidenziazione e sintesi dei principali temi trattati e brevi flash sugli elementi di rilievo e implicazioni**).

Tale pluralità di approcci evidenzia le difficoltà di coordinamento tra il livello statale e quello regionale nella fase di prima applicazione del decreto, nonché la perdurante incertezza interpretativa in ordine all'ampiezza degli spazi di intervento riconosciuti alle autonomie territoriali in un settore fortemente condizionato dal diritto dell'Unione europea e dagli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

3.1.1 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SUL TEMA DELLE AREE IDONEE

Autorità	Sentenza	Sintesi del contenuto	Principio di diritto
TAR Lazio	n. 429/2025	<p>Nei procedimenti PAS per impianti FER, se l'area non è idonea ex lege perché soggetta a vincolo paesaggistico, il parere della Soprintendenza conserva carattere vincolante; l'amministrazione procedente non può superarlo con valutazioni autonome.</p> <p>Il Tribunale ha confermato il diniego della PAS evidenziando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che l'area non è idonea secondo la normativa vigente; - che l'area ricade sotto la tutela del D.Lgs. 42/2004, escludendo la possibilità di installazione dell'impianto; - l'importanza della valutazione paesaggistica e culturale nel processo autorizzativo. 	In presenza di vincolo paesaggistico, il parere negativo della Soprintendenza è vincolante e legittima il diniego della PAS.
TAR Lombardia	n. 950/2025 (27.10.2025)	<p>La lett. c-quater dell'art. 20, co. 8, D.Lgs. 199/2021 costituisce ipotesi autonoma di area idonea; i Comuni non possono introdurre divieti generali e astratti.</p> <p>Viene richiamata:</p> <p>Corte Costituzionale – sentenza 134/2025 (al paragrafo 7.2 della motivazione) ha chiarito che “<i>la inidoneità dell'area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un'area in cui l'installazione dell'impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata</i>”, e che “<i>la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, anche se la legge regionale ha qualificato determinate aree come non idonee, va assunta, in ogni caso, all'esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all'interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione</i>”; pertanto la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale una disposizione della legge della Regione Calabria n. 36/2024, nella parte in cui dispone che è vietata, nei parchi</p>	Le aree idonee ex lege non possono essere escluse da divieti comunali generali, neppure se dichiarate non idonee.

3.1.1 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SUL TEMA DELLE AREE IDONEE

Autorità	Sentenza	Sintesi del contenuto	Principio di diritto
		<p>nazionali e regionali calabresi, la realizzazione di impianti a biomassa di potenza superiore a una certa soglia, “anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti”.</p> <p>In senso conforme, nella giurisprudenza amministrativa, si è affermato che “l’individuazione con legge regionale delle aree non idonee non esclude che le amministrazioni coinvolte negli specifici procedimenti amministrativi di valutazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di impianti FER debbano necessariamente apprezzare in concreto l’impatto dei progetti proposti sulle esigenze di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali, anche laddove l’area interessata rientri tra quelle classificate come non idonee”, e che “la localizzazione di un impianto FER in un’area non idonea non osta a che gli operatori economici proponenti possano in ogni caso dimostrare, nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzatori, che il progetto da realizzare sia compatibile con il complessivo assetto dei valori in gioco, ovverosia, da un lato, con la tutela dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e, dall’altro, con il raggiungimento degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare al 2030 in base a quanto previsto dalla Tabella A dell’articolo 2 del D.M. del 21 giugno 2024” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 11.8.2025, n. 15502, paragrafi 1.9 e 1.15 delle ragioni di diritto).</p>	
TAR Toscana	n. 1649/2025 (21.10.2025)	Le aree idonee individuate dal D.Lgs. 199/2021 prevalgono sulle norme regionali previgenti più restrittive, da disapplicare.	La disciplina nazionale sulle aree idonee prevale e abroga tacitamente norme regionali incompatibili.
Consiglio di Stato	n. 6160/2025	Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, solo lo Stato può stabilire i criteri per individuare le aree idonee e non idonee, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 per come definite dal D.M. MASE 21	Le Regioni non possono introdurre limiti o divieti non previsti dal legislatore statale in materia di FER.

3.1.1 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SUL TEMA DELLE AREE IDONEE

Autorità	Sentenza	Sintesi del contenuto	Principio di diritto
		<p>giugno 2024. Delibere regionali che vadano contro queste indicazioni sono illegittime e di conseguenza anche i provvedimenti a esse collegate.</p> <p>Le norme regionali, dunque, violano gli articoli 20, commi 1, 6 e 8, del D.Lgs. 199/2021, nella misura in cui introducono un regime differenziale, impedendo la collocazione di impianti fotovoltaici a terra anche nelle aree dichiarate idonee dal legislatore.</p> <p>Annullati i divieti regionali piemontesi sul fotovoltaico a terra in aree agricole di pregio.</p>	
Consiglio di Stato	n. 6725/2025 (29.07.2025)	<p>La circostanza che il legislatore nazionale abbia sancito in nuce la compatibilità urbanistica tra impianti FER e zone agricole fa automaticamente rientrare i primi tra gli “usi agricoli” consentiti, a prescindere da quanto possa essere stringente la pianificazione locale delle zone agricole.</p> <p>Riconosciuta la compatibilità urbanistica degli impianti FER in area agricola; illegittimo il divieto comunale generalizzato.</p>	Gli impianti FER sono compatibili con le zone agricole ex lege e non possono essere vietati dai Comuni.
Tar Lazio	sentenza n. 9156/2025; sentenza n. 9157/2025 e sentenza n. 9158/2025	<p>Con diverse sentenze il Tar Lazio si è sulla legittimità dell'articolo 20, comma 1- bis del d.lgs. n. 199/2021 che come visto ha precluso su tutto il territorio nazionale l'installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra in zone classificate agricole. Tale divieto è stato considerato irragionevole e sproporzionato, nonché in contrasto con l'obiettivo europeo della massima diffusione degli impianti FER. Pertanto, i giudici, dichiarando rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate dai diversi operatori del settore, hanno sospeso il giudizio trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale.</p> <p>Sent. 9156: È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono un divieto generalizzato di</p>	I divieti generalizzati e astratti all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, introdotti dal legislatore statale, sollevano questioni di legittimità costituzionale rilevanti e non manifestamente infondate , in quanto potenzialmente incompatibili con i principi di ragionevolezza, proporzionalità, libertà di iniziativa economica e con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea in materia di promozione delle energie rinnovabili.

3.1.1 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SUL TEMA DELLE AREE IDONEE

Autorità	Sentenza	Sintesi del contenuto	Principio di diritto
		<p>installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, per possibile contrasto con principi costituzionali e con gli obblighi derivanti dal diritto UE.</p> <p>Sent. 9157: La normativa che limita in modo uniforme e generalizzato l'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole solleva questioni di legittimità costituzionale rilevanti, in quanto potenzialmente lesiva dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.</p> <p>Sent. 9158: Il divieto generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici su aree agricole, se non supportato da una valutazione concreta e differenziata del territorio, può risultare in contrasto con i principi costituzionali e con il diritto dell'Unione europea.</p>	
TAR Lazio	n. 3093/2025	Annullato il regolamento comunale che imponeva distanze minime arbitrarie per impianti da rinnovabili.	I Comuni non possono fissare distanze minime generalizzate per impianti FER in assenza di base legislativa.
TAR Campania	n. 881/2025	Il PUC non può limitare territorialmente l'installazione degli impianti fotovoltaici in contrasto con la normativa statale.	La competenza sulla localizzazione degli impianti FER spetta allo Stato e alle Regioni, non ai Comuni.
TAR Lazio	ord. n. 9168/2025	<p>Il TAR del Lazio ha censurato le previsioni della legge n. 20/2024 della Regione Sardegna, che vietavano la realizzazione di impianti a FER nelle aree considerate non idonee. La normativa, peraltro, classificava la quasi totalità del territorio regionale come area non idonea, includendo in tale classificazione anche le aree che risultavano essere idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021.</p> <p>I giudici, sul punto, hanno stabilito che il carattere di non idoneità di un'area non preclude su detta superficie la realizzazione di impianti a FER. Il TAR ha rimesso la questione al giudizio della Corte costituzionale.</p>	La qualificazione di area non idonea non equivale a un divieto assoluto di installazione di impianti FER.

3.1.1 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SUL TEMA DELLE AREE IDONEE

Autorità	Sentenza	Sintesi del contenuto	Principio di diritto
TAR Lazio	<u>n. 9155/2025</u>	<p>Annnullata la norma del DM Aree Idonee che consentiva alle Regioni di ampliare le fasce di rispetto. L'annullamento è avvenuto a seguito dell'accoglimento di specifici motivi di ricorso presentati dagli operatori del settore, principalmente per motivi di eccesso di potere e violazione della delega legislativa.</p> <p>Il TAR ha accolto la censura relativa al fatto che il D.M. 21 giugno 2024 non fornisse criteri adeguati e sufficientemente vincolanti per le Regioni. L'Articolo 7, comma 2, è stato ritenuto illegitimo in quanto si limitava a ripetere sostanzialmente i principi di massima già contenuti nella legge delega (articolo 5, comma 1, lett. a), della legge n. 53/2021). Il decreto inoltre non dettava il grado di specificità, anche minimo, richiesto per attuare la delega.</p> <p>È stata inoltre annullata la parte dell'articolo 7, comma 3, che prevedeva la facoltà per le regioni di stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela (ai sensi del d.lgs. n. 42/2004) fino a un massimo di 7 chilometri, ritenuta sproporzionata e irragionevole. Il TAR ha rilevato che lo stesso legislatore (con il D.L. n. 13/2023) aveva già ridotto le fasce di rispetto previste dall'art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199/2021 da 7 a 3 km per l'eolico e da 1 km a 500 metri per il fotovoltaico, riconoscendo implicitamente l'eccessività della misura originaria. L'aver mantenuto un limite massimo di 7 km nel decreto ministeriale, abilitando le regioni a prevedere fasce più ampie di quelle stabilite dalla legge statale, è stato dunque ritenuto illegittimo.</p> <p>Infine, è stata censurata la mancata previsione di una norma transitoria che facesse salvi i procedimenti di autorizzazione già in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto. La legge delega (L. n. 53/2021) prevedeva esplicitamente</p>	<p>Le Regioni non possono introdurre limiti quantitativi o distanziali senza criteri statali predeterminati.</p>

3.1.1 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SUL TEMA DELLE AREE IDONEE

Autorità	Sentenza	Sintesi del contenuto	Principio di diritto
		<p>“misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso”. Il decreto, invece, si limitava a concedere alle regioni la mera “possibilità” di far salve le aree già identificate come idonee <i>ope legis</i> dall’art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199/2021. Questa facoltà è stata ritenuta insufficiente a tutelare l’affidamento degli operatori e a garantire le iniziative avviate, che beneficiano di un regime procedurale accelerato proprio in virtù di tale qualificazione.</p> <p>Il TAR del Lazio ha conseguentemente ordinato alle amministrazioni ministeriali resistenti (MASE, MIC, MASAF) di rieditare i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, stabilendo altresì che le regioni non potranno introdurre restrizioni più severe rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale e dovranno recepire le aree considerate idonee per legge, come indicato all’art. 20, comma 8 del decreto legislativo 199/2021.</p>	
Consiglio di Stato	<u>ord. n. 4298/2024</u>	<p>Sospeso l’art. 7 del DM Aree Idonee che permetteva restrizioni regionali su aree già idonee.</p> <p>Con tale ordinanza, sono stati rilevati profili di problematicità nella norma del Decreto Aree Idonee che consente alle Regioni di dichiarare “non idonee” anche quelle aree che, ai sensi del D.Lgs. 199/2021, sono già state individuate come idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.</p> <p>I giudici di Palazzo Spada hanno pertanto accolto la richiesta di tutela cautelare avanzata da un’impresa operante nel settore eolico, che intendeva ammodernare i propri impianti sostituendo le turbine con modelli più efficienti e aveva rilevato che la normativa regionale, in procinto di essere approvata dalla Regione Sardegna ai sensi del Decreto Aree Idonee del 2024, rendeva non idonea l’area su cui aveva precedentemente realizzato l’impianto eolico.</p>	Le Regioni non possono rendere non idonee aree già qualificate come idonee dal legislatore statale.

3.1.1 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SUL TEMA DELLE AREE IDONEE

Autorità	Sentenza	Sintesi del contenuto	Principio di diritto
		<p>Il cuore della questione riguarda l'articolo 7, comma 2, lettera c) del Decreto Aree Idonee, che attribuisce alle singole Regioni italiane la facoltà di dichiarare non idonee alcune aree altrimenti compatibili secondo il D.lgs. 199/2021.</p>	
Corte costituzionale	<u>n. 134/2025</u> (15.07.2025)	<p>Dichiarato incostituzionale il divieto regionale sugli impianti a biomassa oltre una certa soglia.</p> <p>Con la sentenza n. 134 del 15 luglio 2025 la Corte costituzionale censura alcune disposizioni della legge 36/2024 della Regione Calabria, che vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e regionali calabresi, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza superiore a 10 MW termici, e impone a quelli esistenti di adeguare la potenza entro sei mesi pena la decaduta dell'autorizzazione.</p> <p>Il divieto generalizzato e prematuro di impianti oltre 10 MW è in contrasto con la normativa statale e i principi fondamentali, che prevedono una valutazione caso per caso e non un divieto aprioristico, come previsto dalle linee guida ministeriali e dai decreti attuativi europei e nazionali.</p> <p>L'inidoneità dell'area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un'area in cui l'installazione dell'impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di un'idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.</p>	<p>L'inidoneità dell'area non può tradursi in un divieto aprioristico; è necessaria una valutazione caso per caso.</p>
Corte costituzionale	<u>n. 184/2025</u> (16 dicembre 2025)	<p>Giudizio di legittimità costituzionale della legge 20/2024 della Regione Sardegna promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>La Corte costituzionale ha ribadito che la qualifica di non idoneità di un'area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti FER, che ha</p>	<p>L'inidoneità dell'area non può tradursi in un divieto aprioristico; è necessaria una valutazione caso per caso.</p>

3.1.1 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SUL TEMA DELLE AREE IDONEE

Autorità	Sentenza	Sintesi del contenuto	Principio di diritto
		<p>l'effetto di determinare l'impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati previsti dal legislatore statale per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili nelle aree idonee.</p> <p>La Corte costituzionale afferma inoltre che la legge regionale non può travolgere, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, tutti gli atti autorizzativi già rilasciati, rispetto ai quali gli operatori del settore si siano già attivati, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico, perché ciò si traduce in un irragionevole limite al legittimo affidamento che lede il principio della certezza del diritto.</p> <p>Quando poi un progetto ricade in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee, non può automaticamente prevalere la non idoneità.</p> <p>La decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, in questo caso, va assunta all'esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, nel quale "dovranno tenersi in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato", bilanciando la protezione della natura e la tutela dell'ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti, anche nell'interesse delle future generazioni</p> <p>Quanto infine alle disposizioni regionali che introducono asserite misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti FER nelle aree non idonee, la Corte ha affermato che la Regione non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché non è consentito alle Regioni introdurre deroghe agli istituti statali di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale,</p>	

3.1.1 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SUL TEMA DELLE AREE IDONEE

Autorità	Sentenza	Sintesi del contenuto	Principio di diritto
		nel cui ambito rientra l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, norma di grande riforma economico-sociale che anche la Regione Sardegna deve rispettare.	

Nel complesso, il decreto ministeriale 21 giugno 2024 ha rappresentato un tentativo di attuazione coordinata della disciplina sulle aree idonee, successivamente inciso e superato dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale e, da ultimo, dalle modifiche introdotte dal D.L. 175/2025, che ne hanno ridefinito presupposti, criteri e meccanismi di governance.

3.2 La revisione complessiva della disciplina delle aree idonee nel Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175

Con il **decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175** recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, entrato in vigore il 22 novembre 2025, il legislatore ha inteso rispondere all’urgenza di accelerare la realizzazione di nuovi impianti, riducendo le incertezze applicative e imponendo alle Regioni un percorso normativo chiaro per la pianificazione territoriale.

Tale provvedimento ha profondamente ridefinito la disciplina delle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, regolando direttamente nel TU Fer la classificazione delle aree idonee, prima normata dal D.Lgs. 199/2021. Sostanzialmente, questo cambiamento semplifica e rende più coerente la normativa sulle fonti rinnovabili, concentrando in un unico testo l’intera disciplina delle aree idonee, invece di mantenerla frammentata tra due atti distinti.

La prima modifica introdotta è di natura strutturale: molte disposizioni che in precedenza facevano riferimento all’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 sono ora riferite al nuovo art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024. L’altra, più rilevante, riguarda i nuovi articoli **11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies, 12 bis** che in maniera chiara e netta riscrivono il regime delle aree idonee e delle autorizzazioni, stabilendo:

- a) l’elenco dettagliato delle aree che possono essere considerate dalle Regioni automaticamente idonee;
- b) la ridefinizione delle soglie di rispetto per i beni tutelati;
- c) i criteri che le regioni devono seguire per individuare ulteriori aree idonee;
- d) la riduzione dei tempi autorizzativi nelle aree idonee;
- e) il burden sharing, ossia la ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW, volta ad assicurare che le leggi regionali, nell’identificare le aree idonee, garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata previsti dal PNIEC.

Nel prosieguo, pertanto, i cinque nuovi articoli sono analizzati¹⁶ dettagliatamente al fine di cogliere i profili di continuità e innovatività rispetto alla disciplina previgente.

¹⁶ Per l’analisi degli articoli è stato consultato il **dossier n. 596 del Senato della Repubblica**, reperibile al seguente [link](#); mentre per le osservazioni riportate in calce agli articoli e/o ai singoli commi le **schede di approfondimento** redatte da ALI (Autonomie locali italiane).

3.2.1 Articolo 11-bis: aree idonee su terraferma

Commi 1 e 2

AREE IDONEE GENERALI ALL'INSTALLAZIONE FER		
Categoria (Comma 1)	Nuova disciplina	Raffronto con la normativa previgente
lett. a) Siti dove sono installati impianti della stessa fonte	Condizioni: Idonei per rifacimenti/potenziamenti (variazione dell'area occupata < 20% area). Variazione non consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole	Previsione invariata rispetto all'art. 20, c. 8, lett. a) d.lgs. n. 199/2021
lett. b) Aree oggetto di bonifica	Idonee	Previsione invariata rispetto all'art. 20, c. 8, lett. b) d.lgs. n. 199/2021
lett. c) Cave e miniere cessate	Idonee (cessate, non recuperate o abbandonate, degradate, porzioni non suscettibili di ulteriore sfruttamento)	Previsione invariata rispetto all'art. 20, c. 8, lett. c) d.lgs. n. 199/2021
lett. d) Discariche chiuse	Idonee (discariche o lotti di discarica)	conferma quanto stabiliva l'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021
lett. e) Aree ferrovie/ autostrade	Idonee (siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali)	continuità con l'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021
lett. f) Aree aeroportuali	Idonee (i siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'ENAC: anche in questo caso la disposizione ricalca l'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021)	Ricalca l'art. 20, c. 8, lett. c-bis.1) d.lgs. n. 199/2021
lett. g) Beni demanio militare	Idonei	Invariato (art. 20, comma 3 del D.L. n. 17/2022)
lett. h) Beni demanio (Interno/Giustizia)	Idonei	Invariato (art. 10, comma 3 del D.L. n. 144/2022)
lett. i) Beni immobili Stato	Idonei	Invariato (art. 16, comma 2 del D.L. n. 13/2023)
Osservazioni: la lista fornisce certezza agli operatori ma la limitazione al 20 % di ampliamento nei rifacimenti, insieme ai vincoli paesaggistici, limita la replicabilità su larga scala.		
AREE IDONEE (SOLO FOTOVOLTAICO) – in aggiunta alle aree individuate dalla lett. a) alla lett. i) del comma 1 del medesimo articolo		
Categoria (Comma 1, lett. I)	Nuova disciplina	Raffronto con la normativa previgente
n. 1 Stabilimenti industriali (AIA)	aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla	Previsione restrittiva rispetto all'art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 2) d.lgs. n. 199/2021 – (che prevedeva una fascia di 500 metri).

	produzione agricola sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) + aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 350 metri dall'impianto o stabilimento:	L'idoneità è ora limitata alle pertinenze di impianti soggetti ad AIA (ovvero quelli a maggior impatto ambientale)
n. 2 Aree autostradali	Entro 300 m	Invariata rispetto all'art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 3 d.lgs. n. 199/2021
n. 3 Edifici e strutture (e relative superfici esterne pertinenziali)	Idonee per legge	Le previsioni di cui ai punti 3), 4) e 5) appaiono innovative rispetto alla disciplina previgente, poiché ai sensi dell'abrogato articolo 20, comma 3 del d.lgs. n. 199/2021 tali aree dovevano essere solamente privilegiate dai decreti attuativi nella definizione della disciplina inerente le aree idonee.
n. 4) Aree industriali/commerciali	Idonee per legge	In tal senso, l'articolo 7 comma 2, del <u>D.M. 21 giugno 2024</u> (cd. decreto aree idonee) aveva previsto che per l'individuazione delle aree idonee le regioni privilegiassero, tra l'altro "l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica". Tali aree risultano ora idonee a prescindere dalla normativa regionale. Il citato decreto ministeriale risulta ora implicitamente abrogato in ragione dell'abrogazione della norma abilitante.
n. 5 Parcheggi (limitatamente alle strutture di copertura)	Idonee per legge	Sebbene le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale fossero già menzionate tra le aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lett. c) del d.lgs. 199/2021, a quest'ultime vengono altresì aggiunti gli invasi idrici e i laghi di cave, ampliandone la portata rispetto alla disciplina previgente.
n. 6 Invasi idrici/laghi di cave	Idonei	Tale previsione ha portata innovativa rispetto alla disciplina previgente.
n.7 Aree servizio idrico integrato	Idonee	

AREE IDONEE (SOLO BIOMETANO) - in aggiunta alle aree individuate dalla lett. a) alla lett. i) del comma 1 del medesimo articolo

Categoria (Comma 1, lett. m)	Nuova disciplina	Raffronto con la normativa previgente
n.1 Aree agricole (vicino industrie)	Racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale,	Ricalca quanto già previsto dall'art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 1, d.lgs. n. 199/2021
n.2 Stabilimenti industriali (AIA)	Le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, sottoposti ad AIA ai	Tale previsione, pur riprendendo in parte quanto già previsto dall'articolo 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2), del d.lgs. n. 199/2021,

	sensi del titolo III-bis della parte seconda del Codice dell'ambiente + aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento	opera in senso restrittivo, poiché considera aree idonee solo le aree interne di stabilimenti ed impianti industriali sottoposti ad AIA, riducendo dunque la portata della norma ai soli impianti e stabilimenti denotati da un maggior impatto ambientale
n.3 Aree autostradali	aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 m	La previsione conferma quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, lett. c-ter), n. 3 del d.lgs. n. 199/2021

Osservazioni: la ratio è quella di favorire una collocazione prossima alle aree produttive, minimizzando l'impatto sul suolo agricolo

INSTALLAZIONE IN AREE AGRICOLE

CATEGORIA (Comma 2)	Nuova disciplina	Raffronto con la normativa previgente
Siti dove sono già installati impianti fotovoltaici	Condizioni: Solo per interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati (non devono comportare incremento dell'area occupata)	la disposizione riproduce quanto già previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021
Cave e miniere	Cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale nonché le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento	Previgente: includeva anche aree <i>già ripristinate</i>
Discariche chiuse	Le discariche o i lotti di discarica chiusi o ripristinati	la previsione conferma quanto stabiliva l'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021
Aree ferrovie/autostrade	i siti e impianti nelle disponibilità della società del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali	la norma si pone in continuità con l'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021;
Aree aeroportuali	siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'ENAC: anche in questo caso	la disposizione ricalca l'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021;
Aree industriali (AIA)	Aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali , non destinati alla produzione agricola sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del Codice dell'ambiente + agricole entro 350 m racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dall'impianto o stabilimento (solo impianti AIA)	portata restrittiva rispetto alla disciplina previgente (che prevedeva una fascia di 500 metri senza requisito AIA). L'idoneità è ora limitata alle pertinenze di impianti soggetti ad AIA (ossia per gli impianti a maggior impatto ambientale)

Aree autostradali	aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri	conferma il limite già fissato dall'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021
I vincoli appena analizzati non si applicano per:		
<ul style="list-style-type: none"> • i progetti che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile CER); • i progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), ovvero i progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR; • impianti agrivoltaici, che consentono compatibilità con le attività agricole e pastorali. È sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici, attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. Sono definiti agrivoltaici gli impianti fotovoltaici in grado di preservare la continuità delle attività culturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività culturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. 		

Osservazioni: il perimetro restrittivo è compensato dalle deroghe per CER e PNRR, ma l'insieme dei vincoli paesaggistici rischia di comprimere la possibilità di installare impianti utility-scale (trattasi dei grandi impianti industriali, soprattutto fotovoltaici, ma anche di accumulo, con potenze pari o superiori a 1 MW, progettati per la produzione su larga scala di energia elettrica da immettere nella rete nazionale).

Comma 3: Riproducendo in parte quanto già disposto dall'articolo 20, comma 4 del d.lgs. n. 199/2021, la disposizione demanda alle regioni e alle province autonome il compito di individuare con propria legge, entro **centoventi giorni** dall'entrata in vigore del decreto, aree idonee **ulteriori** rispetto a quelle indicate al comma 1. La mancata adozione della legge, il mancato rispetto dei principi, criteri od obiettivi, legittima il potere sostitutivo dello Stato,¹⁷ per il cui esercizio, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio esercita funzioni di impulso.

Comma 4: elenca i **principi e i criteri a cui le regioni e le province autonome devono attenersi** nell'individuazione delle **ulteriori** aree idonee.

Nello specifico, gli enti territoriali sono tenuti a:

- a) **tutelare** il patrimonio culturale, il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché le aree agricole e forestali, con particolare riguardo a quelle di pregio;

¹⁷ Si precisa che l'art. 41 della [legge n. 234/2012](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) stabilisce le condizioni in cui lo Stato può esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e delle province autonome, specificamente per garantire l'attuazione degli atti dell'Unione europea. Questa facoltà viene attivata quando gli enti regionali dimostrano inerzia nell'adeguamento alla normativa europea nelle materie di loro competenza legislativa. Tali provvedimenti statali hanno un **carattere cedevole**, il che significa che perdono efficacia non appena la regione o la provincia autonoma adotta la propria normativa di attuazione. Inoltre, l'articolo prevede che lo Stato possa intervenire anche in caso di violazione della normativa europea accertata dalla Corte di Giustizia, potendo nominare un commissario straordinario per assicurare i dovuti adempimenti e rispettare i vincoli europei.

- b) **salvaguardare** le specificità delle aree della Rete Natura 2000, delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar) e delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità all'articolo 11-*quinquies*;
- c) **modulare** la qualificazione di idoneità dell'area in funzione della specifica tecnologia o della potenza dell'impianto;
- d) **escludere** la previsione di **divieti generali** e astratti all'installazione di impianti a FER, fatto salvo quanto previsto per gli impianti agrivoltaici (ai sensi di quanto previsto dal già descritto comma 2 dell'articolo 11-*bis*) e per le zone UNESCO in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 11-*quinquies*;
- e) **qualificare** prioritariamente come idonee le **superfici**, le strutture edificate e le aree caratterizzate da **impermeabilizzazione** del **suolo**, al fine di incentivare l'autoconsumo individuale e collettivo;
- f) **valorizzare**, nella qualificazione delle aree agricole, la **presenza di attività produttive e aziende agricole**, favorendo l'autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche;
- g) **garantire** che le **aree agricole** qualificate come idonee siano comprese in una forbice tra lo **0,8%** e il **3%** della superficie agricola utilizzata (**SAU**) regionale, al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli;
- h) **definire**, fermi restando i limiti regionali sopra esposti, eventuali percentuali specifiche di sfruttamento della SAU a livello comunale;
- i) **qualificare prioritariamente** come idonee le aree caratterizzate dalla **presenza di poli industriali**, per agevolare la decarbonizzazione dei settori produttivi;
- l) **qualificare** prioritariamente come idonee le **aree di crisi industriale complessa**, promuovendo la riconversione industriale e la tutela occupazionale;
- m) al fine di bilanciare la diffusione delle FER con la tutela del patrimonio culturale, **escludere** dalla qualificazione di idoneità:
 - le aree ricomprese nel perimetro dei **beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio**;
 - le aree situate in una **fascia di rispetto** dal perimetro di tali beni, pari a:3 km (nel caso di impianti eolici) e di 500 m (nel caso di impianti fotovoltaici);
 - le aree dove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

Con riferimento a quest'ultimo criterio, nella relazione illustrativa il Governo precisa che non si intende vietare in via generalizzata l'installazione di impianti a FER in aree soggette a pianificazione paesaggistica, ma consentire l'installazione di impianti con caratteristiche che si conciliano con i

contenuti della pianificazione. Tale previsione appare **restrittiva** rispetto a quanto previsto dall'abrogato articolo 20, comma 8, lett *c-quater* del d.lgs. n. 199/2021, il quale faceva riferimento alle fasce di rispetto dei soli beni culturali di cui alla parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio e degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

Giova ricordare che le previsioni del comma 4 si collocano nel contesto delle già ricordate pronunce del giudice amministrativo, sfociate nell'annullamento parziale del D.M. 21 giugno 2024 da parte del TAR del Lazio ([sentenza n. 9155](#) del 13 maggio 2025).

Osservazioni: il vincolo SAU e le fasce di rispetto rischiano di ridurre le aree idonee in Regioni geograficamente complesse

Comma 5: prevede che le leggi regionali (adottate ai sensi del comma 3) garantiscano il raggiungimento, entro il **2030**, degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili indicati nella tabella 1 dell'allegato C-bis.

Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da FER.

Tale formulazione ricalca quanto già previsto dall'articolo 20, comma 2 del d.lgs. n. 199/2021. La tabella 1 dell'allegato C-bis traspone la tabella di cui all'articolo 2 del D.M. 21 giugno 2024 (ora implicitamente abrogato) avente lo scopo di individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC 2024.

Si precisa che, lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico e le modalità di calcolo della quantità di potenza trasferita sono definiti con **decreto del direttore generale competente del MASE¹⁸**.

Infine, il comma 5 dispone che, qualora gli impianti a FER siano ubicati sul territorio di più regioni o province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze è definita tramite accordi stipulati tra i diversi enti territoriali.

Tale formulazione ricalca quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del D.M. 21 giugno 2024, ora abrogato. È stata tuttavia espunta la previsione, in carenza di accordi, di attribuzione della potenza secondo i criteri di cui al punto 10.5 delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010¹⁹.

¹⁸ L'articolo 3, comma 3 del D.M. 21 giugno 2024 prevedeva invece che lo schema di accordo tipo fosse definito con decreto ministeriale del MASE

¹⁹ La rimozione di tale rinvio lascia, di fatto, alla sola negoziazione tra le parti la risoluzione della controversia, eliminando il criterio oggettivo che assegnava la competenza (e la quota statistica) all'ente nel cui territorio ricadeva la parte prevalente dell'impianto, ovvero: il maggior numero di aerogeneratori (eolico); il maggior numero di pannelli (fotovoltaico); la derivazione d'acqua di maggiore entità (idroelettrico); il maggior numero di pozzi di estrazione (geotermoelettrico); la collocazione dei gruppi turbina alternatore (negli altri casi).

Comma 6: prevede attività di monitoraggio degli obiettivi: a tal fine il MASE provveda al monitoraggio periodico del raggiungimento dei target, avvalendosi del supporto tecnico del GSE e di Ricerca sul Sistema Energetico (RSE S.p.A.). Gli esiti di tale attività devono essere trasmessi alla **Piattaforma digitale per le aree idonee e le zone di accelerazione**, istituita ai sensi dell’articolo 12-*bis*. La disposizione riproduce parzialmente quanto già previsto dall’articolo 4, comma 1, del D.M. 21 giugno 2024, ora abrogato.

Comma 7: regola l’affidamento delle aree idonee nelle tratte autostradali. Riprendendo la disciplina dettata dall’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021 ai commi 8-*bis* e 8-*ter* e al fine di conseguire gli obiettivi di potenza installata e di garantire la sicurezza della circolazione, le società concessionarie autostradali sono tenute ad affidare in concessione le aree idonee di propria competenza (cfr. comma 1, lett. *e*) del nuovo art. 11-*bis*), mediante **procedure a evidenza pubblica**.

La norma detta specifici criteri per lo svolgimento di tali procedure:

- **avvio e pubblicità:** le procedure possono essere avviate anche su istanza di parte e prevedono l’obbligo di pubblicazione di un avviso;
- **principi:** devono essere rispettati i principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità e garanzia della concorrenza effettiva;
- **contenuti dell’avviso:** gli avvisi devono definire in modo non discriminatorio i requisiti di partecipazione, i criteri di selezione e la durata massima delle subconcessioni.

È consentita la **subconcessione** diretta a società controllate o collegate esclusivamente qualora, all’esito della procedura pubblica, non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna offerta appropriata. Tale affidamento deve avvenire senza modifiche sostanziali delle condizioni iniziali dell’appalto. In tal caso, anche le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i relativi lavori, servizi e forniture mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei medesimi principi di concorrenza e trasparenza.

La durata dei rapporti di subconcessione è commisurata alla vita utile degli impianti e al piano di ammortamento degli investimenti e la durata della subconcessione può anche essere superiore a quella della concessione autostradale. In caso di subentro di un nuovo concessionario autostradale, quest’ultimo ha facoltà di risolvere il contratto di subconcessione, ma è tenuto a riconoscere al gestore uscente un indennizzo pari al valore degli investimenti realizzati e non ancora integralmente ammortizzati.

3.2.2 Art. 11- ter: disciplina delle aree idonee a mare (*off-shore*)

L'articolo *de quo* definisce le aree ritenute idonee per la realizzazione di impianti offshore da fonti rinnovabili, nel rispetto della tutela dell'ecosistema marino e costiero, delle attività di pesca, del patrimonio culturale e paesaggistico.

La disciplina dettata dal presente articolo si inserisce in un quadro normativo recentemente normalizzato a seguito di un contenzioso con l'Unione europea: il 23 maggio 2024, infatti, la Commissione europea aveva deferito l'Italia alla Corte di Giustizia (procedura INFR (2021)2223) per il mancato recepimento della direttiva 2014/89/UE, a causa della ritardata elaborazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo. Tale vuoto normativo è stato colmato stato con l'adozione del [decreto ministeriale n. 237 del 25 settembre 2024](#), che ha approvato i suddetti piani, determinando il ritiro del ricorso da parte della Commissione.

Nello specifico:

- il **comma 1** stabilisce il principio generale secondo cui si considerano idonee per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili *off-shore* le aree individuate dai Piani di gestione dello spazio marittimo (PGSM). Rientrano altresì tra le aree idonee i siti oggetto di interventi di modifica di impianti esistenti che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, soggetti al regime di autorizzazione unica statale;
- ai sensi del **comma 2** sono considerate in ogni caso aree idonee:
 - a. le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal [D.M. 15 febbraio 2019](#), recante “Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse”;
 - b. i porti, limitatamente alla realizzazione di impianti eolici con potenza installata fino a 100 MW. Per gli impianti nei porti è richiesta la previa variante del piano regolatore portuale (ove necessario), da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
- **comma 3** dispone che il MASE pubblichi sul proprio sito istituzionale un *vademecum* rivolto ai soggetti proponenti. Il documento dovrà contenere l'elenco degli adempimenti e le informazioni minime necessarie per l'avvio dell'iter di Autorizzazione Unica per gli impianti *off-shore*. La previsione traspone il contenuto dell'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 199/2021 (in attuazione del quale era stato emanato il [decreto direttoriale dell'11 marzo 2025](#)).

Osservazioni: la norma semplifica fortemente lo sviluppo dell'eolico off-shore, ma resta subordinata a valutazioni ambientali e paesaggistiche.

3.2.3 Art. 11- quater: disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee

Il **comma 1** introduce agevolazioni procedurali differenziate in base al titolo abilitativo necessario:

- **Interventi in attività libera e PAS:** la realizzazione di tali interventi in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. L’autorità competente in materia paesaggistica è comunque tenuta a esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante, entro i termini previsti per il rilascio degli atti di assenso (artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 190/2024).
- **Interventi soggetti ad autorizzazione unica (AU):** anche in questo caso, l’autorità paesaggistica rende un parere obbligatorio ma non vincolante. Qualora il termine decorra infruttuosamente senza l’espressione del parere, l’autorità procedente è legittimata a provvedere comunque sulla domanda. Inoltre, per i procedimenti in aree idonee, i termini procedurali ordinari sono **ridotti di un terzo** (con arrotondamento per difetto all’unità).

Le suddette previsioni riproducono il modello di semplificazione già adottato per le zone di accelerazione (art. 12, d.lgs. n. 190/2024) e rispecchiano quanto stabilito dall’articolo 22, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021.

Il **comma 2** estende il regime di semplificazione di cui al comma 1 anche agli interventi di sviluppo o potenziamento della rete di trasmissione nazionale, qualora ricadano in aree idonee²⁰.

Il **comma 3** specifica che il regime semplificato trova applicazione esclusivamente qualora l’impianto a fonti rinnovabili ricada interamente all’interno di un’area classificata come idonea.

Osservazioni: la semplificazione è rilevante ma l’obbligo di ricaduta integrale in area idonea limita la platea degli impianti che possono beneficiarne.

²⁰ La relazione illustrativa del Governo precisa che non sono inclusi in tali interventi gli impianti di accumulo mobili di grandi estensioni (BESS).

3.2.4 Art. 11- quinques: individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO

La norma consente l'installazione di impianti a FER in queste zone **esclusivamente agli interventi in attività libera** (di cui all'Allegato A del d.lgs. n. 190/2024).

Si tratta, in particolare, di interventi ricadenti su:

- beni tutelati ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- in aree naturali protette;
- all'interno di siti della rete Natura 2000;
- In aree sottoposte ai vincoli di cui all'articolo 20, comma 4 della legge n. 241/1990.

3.2.5 Art. 12 bis: piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione

Il **comma 1** dispone che, al fine di supportare regioni e Province autonome nell'individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione, nonché nelle attività di monitoraggio, siano definite le modalità operative della piattaforma digitale per le aree idonee (già istituita con [D.M. 17 settembre 2024](#)) allo scopo di integrare le informazioni necessarie per la caratterizzazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici. La disciplina è demandata a un decreto del MASE, previa intesa in Conferenza unificata, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

È previsto che la piattaforma operi in interoperabilità con la [piattaforma di monitoraggio del PNIEC](#) (art. 48, d.lgs. n. 199/2021) e includa una sezione dedicata alla consultazione pubblica dei dati, fatti salvi i vincoli in materia di privacy, segreto commerciale e sicurezza nazionale.

Il **comma 2** specifica che la piattaforma dovrà integrare un contatore delle superfici agricole utilizzate (SAU) per impianti FER, alimentato dai dati territoriali forniti da regioni e province autonome.

Osservazioni: strumento fondamentale per la trasparenza ma che richiede integrazione effettiva dei dati regionali per evitare incongruenze

Si evidenzia, infine, che la lett. **p) del D.L. n. 175/2025** inserisce il **nuovo allegato C-bis**, contenente la tabella 1 sulla ripartizione regionale della potenza minima aggiuntiva per anno per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

«(Articolo 11-bis)

ALLEGATO C-BIS

Tabella 1- Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva									
	[MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli-Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250
TrAA - Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
TrAA - Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d' Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001

Conclusioni

Il Testo Unico sulle fonti rinnovabili rappresenta un tentativo organico di razionalizzazione di una materia storicamente frammentata, caratterizzata da un intreccio complesso di fonti statali, regionali e sovranazionali. In tale prospettiva, l'intervento normativo si colloca in linea con gli obiettivi di accelerazione della transizione energetica e di attuazione degli impegni assunti a livello europeo, perseguiendo una maggiore certezza del diritto e una semplificazione delle procedure autorizzative. Tra i principali punti di forza, merita innanzitutto di essere evidenziata la volontà di sistematizzazione del quadro normativo, perseguita attraverso l'unificazione delle procedure e la riduzione delle incertezze applicative che hanno a lungo ostacolato la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. In questo contesto, la disciplina delle aree idonee, come ridefinita anche a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 175/2025, assume un ruolo centrale quale strumento di pianificazione e di orientamento delle scelte localizzative, potenzialmente idoneo a ridurre il contenzioso e ad accrescere la prevedibilità per gli operatori economici, favorendo al contempo un più equilibrato bilanciamento tra tutela ambientale e paesaggistica e sviluppo energetico. Positiva appare, inoltre, l'introduzione di criteri di riferimento uniformi a livello statale, finalizzati a rafforzare il coordinamento tra Stato e Regioni e a contenere approcci eccessivamente disomogenei sul territorio nazionale.

Accanto a tali profili, emergono tuttavia significative criticità. In primo luogo, la concreta efficacia della disciplina delle aree idonee risulta fortemente condizionata dal ruolo attribuito alle Regioni, le quali sono chiamate a dare attuazione alle nuove previsioni anche mediante l'adeguamento della normativa già vigente. Le modifiche apportate dal DL 175/2025, incidendo direttamente sul Testo Unico FER, impongono infatti una revisione delle discipline regionali adottate in precedenza, con il rischio che, l'eventuale assenza di coordinamento efficace, si traduca in nuove disomogeneità applicative a discapito degli obiettivi di semplificazione perseguiti dal legislatore statale.

Ulteriori profili problematici emergono sul piano del bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti. La necessità di conciliare la promozione delle fonti rinnovabili con la tutela del paesaggio, dell'ambiente e dei beni culturali continua a costituire un nodo centrale, suscettibile di generare conflitti interpretativi e contenzioso amministrativo. In tale contesto, la disciplina delle aree idonee, pur concepita come strumento di semplificazione, non elimina del tutto il rischio di valutazioni caso per caso in sede autorizzativa, specie in presenza di vincoli sovrapposti.

In conclusione, il Testo Unico sulle fonti rinnovabili e la disciplina delle aree idonee costituiscono un passaggio significativo nel processo di riordino della materia, offrendo potenzialità rilevanti in termini di certezza del diritto e di razionalizzazione delle procedure. Tuttavia, la loro effettiva capacità di incidere positivamente sullo sviluppo delle energie rinnovabili dipenderà in larga misura dalla qualità dell'attuazione amministrativa e dalla capacità delle istituzioni coinvolte di garantire un equilibrio effettivo tra le esigenze della transizione energetica e la tutela degli interessi territoriali e ambientali. Solo in tale prospettiva il nuovo assetto normativo potrà contribuire in modo concreto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica perseguiti dall'ordinamento.

Il presente elaborato è stato realizzato dall'incaricata di E.Q. Cinzia Papaleo, quale obiettivo specifico individuale per l'anno 2025.

Cinzia Papaleo

Cinzia
Papaleo
Consiglio
regionale
della
Calabria
Funzionario
30.12.2025
17:03:40
GMT+00:00



BIBLIOGRAFIA

ALI (Autonomie locali italiane). [Le nuove norme sulle aree idonee.](#) Schede di approfondimento

ANCE - I regimi amministrativi per le Energie Rinnovabili: le novità del decreto correttivo, dicembre 2025.

AA.VV.(Germana Cassar Chiara Colamonicò Ludovica Gennaro Josilda Pelani Luca Paron Erika Parente), **D.lgs correttivo al TU FER,** in [DLA Piper.](#)

AA.VV. (Renata Spagnuolo Vigorita, Giovanni Battista Conte, Antonio Persico), La presunzione di interesse pubblico prevalente per le fonti energetiche rinnovabili: un tentativo di inquadramento sistematico, in [Ceridap](#), fascicolo 3 / 2 025 luglio – settembre.

AA.VV. (Agata Trivellato, Camilla Franceschi) [Applicazione del decreto aree idonee](#), Padova, 19.03.202

AA.VV. (Marco Mazzi, Emilio Sani) [Testo Unico Fonti rinnovabili Decreto Legislativo 190/2024 Le principali novità e criticità. Applicazione sui progetti di impianti fotovoltaici](#), 26 marzo 2025.

Documentazione e ricerche - Camera dei deputati. [La normativa statale per la produzione di energia da fonti rinnovabili](#), n. 47 1° agosto 2025.

Dossier n. 596 - Senato della Repubblica, [Scheda di lettura.](#)

FANTAPPIÈ A., [Analisi della nuova disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili](#), 10 novembre 2025.

Legambiente Regioni e aree idonee. Le fonti rinnovabili nelle Regioni italiane, la sfida verso il raggiungimento degli obiettivi al 2030 attraverso le aree idonee, 2024.

Redazione tecnica, Lavori pubblici Informazione tecnica on line. [Decreto FER: tutte le novità su impianti e semplificazioni in Gazzetta Ufficiale](#), 28 novembre 2025.

Redazione tecnica, [Testo Unico sulle Rinnovabili \(FER\): regimi amministrativi e autorizzazioni per le FER](#)

Servizio Studi Camera dei deputati, [Aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili](#), 29 maggio 2025.

ALLEGATO 1

SCHEDA DI SINTESI SU ADEGUAMENTO NORMATIVO AL TU FER DA PARTE DELLE REGIONI

REGIONE BASILICATA – Zone di accelerazione terrestri (FER)

Deliberazione di Giunta n. 617 del 20 ottobre 2025

Abstract

La Regione Basilicata, con la Deliberazione di Giunta n. 617 del 20 ottobre 2025, ha approvato la proposta di Piano regionale per l'individuazione delle zone di accelerazione terrestri, in attuazione dell'art. 12 del D.Lgs. 190/2024 (Testo unico Rinnovabili). Il Piano riguarda esclusivamente gli impianti fotovoltaici e i sistemi di stoccaggio dell'energia co-ubicati.

La deliberazione prevede la presa d'atto del Rapporto preliminare ambientale, l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la trasmissione al GSE dei dati cartografici per l'aggiornamento della mappatura nazionale, nonché la pubblicazione dell'atto sul BUR e sul sito istituzionale.

Il provvedimento si inserisce nel percorso di attuazione del Testo unico Rinnovabili, che impone a Regioni e Province autonome l'approvazione dei Piani entro il 21 febbraio 2026. Le zone di accelerazione comprendono aree per impianti FER, sistemi di stoccaggio, opere connesse e infrastrutture.

Il Piano è composto da una Relazione generale, dalle Norme tecniche di attuazione e da elaborati cartografici, tra cui la tavola sulle aree produttive. L'obiettivo è semplificare e velocizzare le procedure autorizzative, favorendo la diffusione delle energie rinnovabili in coerenza con PNIEC e PNRR.

SCHEMA DI SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

Base normativa

- Art. 12 D.Lgs. 190/2024 (Testo unico Rinnovabili)
- D.Lgs. 152/2006 (VAS)
- Direttiva (UE) 2018/2001, art. 15-quater

Quadro nazionale

- Tutte le Regioni e Province autonome devono approvare il Piano entro il 21 febbraio 2026
- I Piani devono includere le aree già individuate ai sensi dell'art. 12, comma 7-bis, D.Lgs. 190/2024

Contenuto del provvedimento

- Approvazione della proposta di Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri
- Ambito limitato a:
 - FER fotovoltaico
 - Sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica co-ubicati

Decisioni della Giunta

- Presa d'atto del Rapporto preliminare ambientale
- Avvio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- Mandato alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Tutela del Territorio per:
 - gestione della VAS
 - trasmissione al GSE dei dati cartografici per l'aggiornamento della mappatura nazionale
- Pubblicazione sul BUR Basilicata e sul sito istituzionale

Ambito delle zone di accelerazione

- Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
- Sistemi di stoccaggio nello stesso sito

- Opere connesse e infrastrutture necessarie

Elaborati del Piano

- A – Relazione generale: quadro normativo e obiettivi
- B – Norme tecniche di attuazione: criteri di localizzazione e gestione
- C – Elaborati cartografici:
 - perimetrazione delle zone
 - Tavola C.1: aree produttive

Obiettivo

- Favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili
- Ridurre i tempi autorizzativi e semplificare le procedure
- Coerenza con PNIEC e PNRR – Missione 7, Riforma 1

REGIONE CALABRIA – Adeguamento al D.Lgs. 190/2024 (FER)

Deliberazione di Giunta regionale n. 312/2025

Abstract

La Regione Calabria ha avviato l’adeguamento del proprio quadro normativo in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili al D.Lgs. 190/2024, attraverso la Deliberazione di Giunta regionale n. 312/2025 e i Decreti Dirigenziali n. 9320 e n. 9618 del 2025. Il provvedimento conferma l’applicazione del procedimento unico di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per i progetti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale e introduce un’estensione della soglia per l’accesso alla Procedura Abilitativa Semplificata fino a 1 MW per gli impianti eolici localizzati al di fuori di aree protette. È disciplinato inoltre il regime transitorio per le istanze presentate entro il 28 giugno 2025, da esaminare secondo l’art. 9 del D.Lgs. 190/2024.

Con i decreti attuativi è stata definita una nuova modulistica unificata per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, VIA con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, Autorizzazione Unica, PAS, voltura e accordi di cooperazione per impianti agrivoltaici, accompagnata da un vademecum operativo e da specifiche tecniche per la gestione digitale delle istanze. Il documento chiarisce l’ambito di utilizzo della modulistica, anche al di fuori del procedimento unico, e prevede possibili aggiornamenti in relazione all’evoluzione del quadro normativo e ai profili di legittimità costituzionale pendenti. L’obiettivo complessivo dell’intervento è semplificare e rendere più efficiente il sistema autorizzativo regionale, garantendo certezza procedurale, uniformità applicativa e coerenza con gli obiettivi nazionali di sviluppo delle energie rinnovabili.

SCHEMA DI SINTESI DEI PROVVEDIMENTI

Atti principali

- DGR n. 312 del 20/06/2025
- Decreti Dirigenziali n. [9320 del 26/06/2025](#) e n. [9618 del 02/07/2025](#)

Finalità

- Adeguamento della disciplina regionale sugli **impianti da fonti rinnovabili (FER) al D.Lgs. 190/2024**
- Semplificazione e uniformazione delle **procedure autorizzative e ambientali**

Principali novità normative

- **Conferma dell’art. 27-bis D.Lgs. 152/2006**
→ applicazione del **procedimento unico (PAUR)** per i progetti FER soggetti a **VIA regionale**
- **Estensione della PAS**
→ per impianti **eolici fuori da aree protette**, soglia elevata fino a **1 MW** (anziché 60 kW)
- **Regime transitorio**
→ istanze presentate entro il **28 giugno 2025** valutate secondo l’art. 9 **D.Lgs. 190/2024**
(Autorizzazione Unica)

Decreto Dirigenziale n. [9320/2025](#)

- **Revoca parziale** del precedente DD n. 7375/2025
- **Rinvio dell’approvazione della nuova modulistica**, in attesa del completamento dell’adeguamento normativo

Decreto Dirigenziale n. [9618/2025](#)

- **Approvazione definitiva della nuova modulistica FER**

- Disciplina le istanze relative a:
 - Verifica di assoggettabilità a **VIA**
 - **VIA con PAUR**
 - **Autorizzazione Unica (AU)**
 - **PAS**
 - **Voltura**
 - **Accordi di cooperazione** per impianti agrivoltaici
- Introduzione di:
 - **Vademecum operativo** per imprese e professionisti
 - **Specifiche tecniche** per la documentazione digitale

Ambito di utilizzo della modulistica

- Utilizzabile:
 - all'interno del procedimento di **Autorizzazione Unica** (Sportello Energia – CalabriaSUAP)
 - anche **al di fuori del procedimento unico** (Sportello Ambiente – CalabriaSUAP)
- Possibili **aggiornamenti futuri** in base all'evoluzione normativa e ai profili di legittimità costituzionale pendenti

Effetti del mancato rispetto delle regole

- In caso di uso scorretto della modulistica o documentazione incompleta:
 - **incompletezza documentale**
 - **improcedibilità**
 - **archiviazione dell'istanza**
- Riferimenti: D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 190/2024, L. 241/1990

Obiettivo complessivo

- Rendere più **efficienti, uniformi e trasparenti** le procedure autorizzative
- Favorire lo sviluppo delle **energie rinnovabili**, garantendo al contempo il rispetto delle **valutazioni ambientali**

REGIONE LOMBARDIA – Autorizzazione impianti FER

Legge regionale n. 8/2025 (in vigore dall'11 giugno 2025)

Abstract

Con la Legge regionale n. 8/2025, in vigore dall'11 giugno 2025, la Regione Lombardia ha adeguato il proprio quadro normativo in materia di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alle disposizioni del D.Lgs. 190/2024 (Testo unico sulle rinnovabili). La legge interviene sul riparto delle competenze amministrative, attribuendo ai Comuni la gestione delle procedure abilitative semplificate, alle Province l'esercizio delle funzioni autorizzative per impianti fino a 300 MW e per specifiche tipologie di interventi, e alla Regione le competenze relative agli impianti di maggiore potenza e complessità, nonché alle modifiche, ai potenziamenti e alle infrastrutture connesse.

Il provvedimento introduce misure volte alla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti autorizzativi, prevedendo l'adozione di modulistica regionale unificata e la gestione delle istanze tramite piattaforma digitale interoperabile con il sistema nazionale. Sono inoltre disciplinati l'effetto cumulo e il contrasto al frazionamento artificioso degli impianti, mediante criteri di valutazione fondati sulla tipologia, localizzazione, titolarità e tempistica dei progetti. La legge stabilisce, infine, specifici meccanismi di compensazione economica a favore dei Comuni, graduati in base alla potenza e alla tipologia degli impianti, e prevede l'adeguamento automatico della disciplina regionale agli eventuali sviluppi della normativa statale, con particolare riferimento agli impianti idroelettrici.

SCHEMA DI SINTESI DELLA NORMATIVA

Finalità

- Adeguamento della normativa regionale alle disposizioni nazionali
- **Semplificazione, digitalizzazione e accelerazione** delle procedure autorizzative
- Prevenzione del **frazionamento artificioso** degli impianti
- Introduzione di **misure compensative** a favore dei Comuni

Riparto delle competenze

Comuni

- Gestione delle **Procedure Abilitative Semplificate (PAS)** per impianti FER

Province

- Autorizzazione e gestione di impianti fino a **300 MW**
- Autorizzazione di:
 - piccole derivazioni idrauliche
 - impianti di accumulo fino a 300 MW
 - impianti fotovoltaici flottanti ≥ 10 MW
- Rafforzamento del ruolo nelle procedure di **screening ambientale**

Regione

- Impianti di potenza **superiore a 300 MW**
- Autorizzazione unica (art. 9 D.Lgs. 190/2024) per:
 - grandi derivazioni idroelettriche
 - solare termodinamico
 - elettrolizzatori stand-alone
 - grandi sistemi di accumulo
 - impianti fotovoltaici flottanti

- Modifiche, potenziamenti e infrastrutture connesse

Procedure e strumenti

- Introduzione di **modulistica unica regionale**
- Gestione esclusiva tramite **piattaforma digitale regionale**
- Interoperabilità con la piattaforma nazionale **SUER**
- Aggiornamento delle **linee guida regionali** per gli impianti FER

Effetto cumulo e frazionamento

- Valutazione congiunta degli impianti basata su:
 - tipologia
 - localizzazione
 - legami tra proponenti
 - tempistiche delle istanze
- La procedura applicabile è determinata dalla **potenza cumulata**

Compensazioni ai Comuni

- Per impianti > 1 MW, soggetti o meno a VIA
- Percentuali sui proventi dell'energia prodotta:
 - 3% fino a 20 MW
 - 4% tra 20 e 30 MW
 - 5% oltre 30 MW
- Regole specifiche per impianti a **biometano** e per quelli soggetti a **VIA**

Disposizioni finali

- Adeguamento automatico della normativa regionale a futuri aggiornamenti statali
- Disciplina specifica per impianti **idroelettrici**, in coerenza con la normativa nazionale

REGIONE PIEMONTE

Riferimenti normativi: [Delibera di Giunta Regionale n. 10-1331/2025 - \(L.R. 13/2023\)](#)

Abstract

La Delibera di Giunta Regionale n. 10-1331/2025 della Regione Piemonte recepisce le modifiche introdotte dall'art. 13 del D.Lgs. 190/2024, aggiornando gli allegati A e B della L.R. 13/2023 relativi ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di screening per impianti da fonti rinnovabili. Gli aggiornamenti riguardano in particolare impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, impianti su suolo agricolo e impianti solari flottanti. Le competenze amministrative restano attribuite alle Province e alla Città metropolitana di Torino, garantendo continuità nella gestione dei procedimenti. L'Allegato 2 alla delibera dettaglia le modifiche con evidenza grafica di aggiunte e cancellazioni. L'intervento normativo costituisce un adeguamento tecnico-giuridico al Testo Unico Rinnovabili, con l'obiettivo di armonizzare la normativa regionale con la disciplina nazionale, semplificare i procedimenti autorizzativi e chiarire i criteri di applicazione della VIA e dello screening per le tipologie di impianti aggiornate.

SCHEMA DI SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

Oggetto: Aggiornamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di screening per impianti da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaici.

Contenuti principali:

- **Recepimento nazionale:** Allineamento alle modifiche introdotte dall'art. 13 del D.Lgs. 190/2024.
- **Aggiornamenti normativi regionali:**
 - **Allegato A L.R. 13/2023:** elenco dei progetti sottoposti a VIA, con particolare riferimento a impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, installazioni su suolo agricolo e impianti solari flottanti
 - **Allegato B L.R. 13/2023:** elenco dei progetti soggetti a procedura di screening, con indicazioni sulle soglie dimensionali e le tipologie di impianto che richiedono valutazione preliminare.
- **Tipologie di impianti interessati:**
 - Grandi impianti fotovoltaici.
 - Impianti su suolo agricolo.
 - Impianti solari flottanti.
- **Competenze amministrative:** Province e Città metropolitana di Torino restano autorità competenti per VIA e screening.
- **Documentazione tecnica:**
 - Allegato 2 della delibera evidenzia in rosso le aggiunte e in barrato le cancellazioni.
 - Elaborazione a cura della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

Obiettivo:

- Garantire l'allineamento della normativa regionale al Testo Unico Rinnovabili.
- Assicurare continuità nella gestione dei procedimenti di VIA e screening per le nuove tipologie di impianti fotovoltaici.

Effetti attesi:

- Aggiornamento puntuale dei criteri di valutazione ambientale.
- Chiarezza e trasparenza nella gestione delle autorizzazioni.
- Riconoscimento specifico delle nuove tipologie di impianti fotovoltaici di interesse regionale.

REGIONE PUGLIA

Deliberazione Giunta Regionale n. 1271/2025

Abstract

La Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1271 del 2 settembre 2025 adotta ufficialmente il Documento preliminare per la pianificazione delle zone di accelerazione terrestri, il Rapporto preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Sintesi non tecnica, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 190/2024. Con questo provvedimento, la Regione Puglia avvia formalmente la procedura di VAS, ponendo le basi per la definizione delle aree idonee alla realizzazione rapida di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) e sistemi di accumulo energetico.

Le zone di accelerazione sono individuate come aree dove le procedure autorizzative risultano semplificate, con applicazione di specifiche agevolazioni e priorità nell'installazione degli impianti, in linea con le disposizioni del Testo Unico FER.

La Deliberazione definisce chiaramente i ruoli istituzionali coinvolti nella procedura:

- Autorità proponente: Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica, con il supporto di ASSET e InnovaPuglia, responsabile della predisposizione e trasmissione della documentazione all'Autorità competente per l'avvio della VAS;
- Autorità procedente: Giunta regionale, titolare dell'adozione formale degli atti di pianificazione;
- Autorità competente ai fini VAS: Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Autorizzazioni Ambientali, incaricato di condurre la valutazione ambientale strategica, coordinare le consultazioni pubbliche e assicurare l'osservanza degli obblighi di trasparenza e partecipazione.

La deliberazione stabilisce inoltre procedure operative e adempimenti a carico della Sezione Transizione Energetica, tra cui:

- trasmissione della documentazione all'Autorità competente per la VAS;
- pubblicazione degli allegati e avvisi al pubblico secondo le disposizioni normative;
- comunicazione agli enti territoriali coinvolti e ai Comuni pugliesi tramite ANCI Puglia;
- gestione degli ulteriori adempimenti connessi al percorso di pianificazione e alla partecipazione pubblica.

Il provvedimento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 74 del 15 settembre 2025, consolida l'assetto normativo e procedurale per la programmazione delle zone di accelerazione, garantendo coerenza con le disposizioni nazionali e favorendo la semplificazione delle autorizzazioni e la rapidità realizzativa degli impianti FER, contribuendo alla transizione energetica regionale. L'adozione della deliberazione rappresenta, pertanto, un passaggio strategico per consentire a operatori e imprese di progettare e realizzare impianti energetici in maniera conforme, efficiente e in linea con gli standard ambientali e autorizzativi vigenti.

Riferimento normativo: art. 12 D.Lgs. 190/2024 (“Testo unico FER”)

Oggetto: Adozione del Documento preliminare per la pianificazione delle zone di accelerazione (Allegato A), del Rapporto preliminare di orientamento per la Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Allegato B) e della Sintesi non tecnica (Allegato C), avviando formalmente la procedura di VAS.

Finalità:

Individuare le “zone di accelerazione”, aree idonee per la rapida installazione di impianti da fonti rinnovabili e sistemi di stoccaggio, con procedure autorizzative semplificate e agevolazioni specifiche. Le zone includono anche aree industriali mappate dal GSE, in linea con il D.L. Infrastrutture 2025.

Scadenze:

- Presentazione della proposta di Piano alla VAS: entro 31 agosto 2025
- Adozione del piano definitivo: entro 21 febbraio 2026

Ruoli istituzionali:

- Autorità proponente: Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica, con supporto di ASSET e InnovaPuglia
- Autorità procedente: Giunta regionale
- Autorità competente VAS: Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Autorizzazioni Ambientali

Compiti principali:

- Trasmissione della documentazione all'Autorità competente per la VAS
- Pubblicazione degli allegati e avviso al pubblico secondo normativa
- Comunicazione alle amministrazioni territoriali e ai Comuni pugliesi tramite ANCI Puglia

Rilevanza tecnico-giuridica:

Il provvedimento integra la disciplina del Testo unico FER, definendo le aree idonee per impianti FER, semplificando le procedure autorizzative e chiarendo i ruoli istituzionali.

Strumenti di supporto:

Software fotovoltaico per progettazione conforme, calcolo della producibilità e predisposizione della documentazione autorizzativa.

REGIONE SARDEGNA

Deliberazione della Giunta regionale n. 45/1 del 28 agosto 2025

Abstract

La Regione Sardegna, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 45/1 del 28 agosto 2025, ha adottato la proposta di Piano regionale per l'individuazione delle zone di accelerazione terrestri destinate a impianti fotovoltaici e sistemi di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, in conformità all'art. 12 del D.Lgs. 190/2024, come modificato dall'art. 13 del D.L. 73/2025. La proposta di Piano costituisce il passaggio preliminare all'avvio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) regionale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.

Le zone di accelerazione individuate comprendono aree industriali, superfici artificiali ed edificate, parcheggi e aree industriali derivanti da zonizzazione locale, con esclusione di aree vincolate ai sensi della normativa nazionale, regionale e internazionale. Il Piano persegue gli obiettivi del PNIEC 2030 e della Missione 7 – Riforma 1 del PNRR, semplificando le procedure autorizzative e agevolando la realizzazione di impianti FER nelle aree idonee.

Il provvedimento attribuisce ruoli specifici: la Direzione generale dell'Industria agisce come autorità proponente, la Direzione generale dell'Ambiente come autorità competente ai fini VAS, mentre la Direzione generale della Pianificazione Urbanistica trasmette i dati cartografici al GSE per l'aggiornamento della mappatura. Il Piano include la relazione tecnica preliminare, elaborati cartografici e rapporto preliminare ambientale, sottponendosi a consultazioni pubbliche, valutazione degli esiti e monitoraggio post-adozione.

Il provvedimento rappresenta un passo fondamentale per l'attuazione del Testo unico FER, definendo le aree idonee per impianti a fonti rinnovabili e sistemi di stoccaggio, garantendo coerenza tecnico-giuridica con la normativa nazionale e regionale e accelerando l'implementazione di progetti energetici sostenibili sul territorio sardo.

SCHEMA DI SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

Riferimento normativo:

- Art. 12 e commi 5-5bis del D.Lgs. 190/2024 (“Testo unico FER”), modificato dall'art. 13 del D.L. 73/2025
- D.L. Infrastrutture 2025
- D.Lgs. 152/2006 (Valutazione Ambientale Strategica – VAS)

Oggetto:

Adozione della proposta di Piano regionale per l'individuazione delle **zone di accelerazione terrestri**, destinate esclusivamente a impianti fotovoltaici e sistemi di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, con l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Finalità:

Garantire il raggiungimento degli obiettivi del **PNIEC 2030** e dell'attuazione della **Missione 7 – Riforma 1 del PNRR**, semplificando e accelerando l'installazione di impianti FER in aree idonee.

Tempistiche previste dal Testo Unico FER:

- Presentazione della proposta di Piano alla VAS: entro il 31 agosto 2025
- Adozione definitiva del Piano regionale: entro il 21 febbraio 2026

Aree individuate come zone di accelerazione:

- Aree industriali (contenuto minimo obbligatorio ai sensi art. 12, comma 7-bis)
- Superficie artificiali ed edificate

- Parcheggi
- Zone industriali derivanti da zonizzazione locale

Esclusioni:

- Zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale secondo normativa nazionale, regionale, UE o internazionale, salvo superfici artificiali ed edificate già presenti.

Ruoli istituzionali e compiti:

- Autorità proponente: Direzione generale dell'Industria – Sezione Transizione Energetica, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
- Autorità competente VAS: Direzione generale dell'Ambiente
- Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia: trasmissione dei file cartografici (“shape”) al GSE per aggiornamenti secondo art. 12, comma 7-bis
- Involgimento del GSE per supporto tecnico e dati cartografici

Procedure previste:

- Elaborazione del rapporto ambientale preliminare
- Consultazioni pubbliche
- Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni
- Decisione finale e informazione al pubblico
- Monitoraggio successivo all'adozione

Composizione della proposta di Piano:

- Relazione tecnica preliminare
- Elaborati cartografici: tavola 1 (correzioni aree mappate GSE), tavola 2 e 3 (perimetri zone di accelerazione, base limiti amministrativi e ortofoto)
- Rapporto preliminare ambientale

Rilevanza tecnico-giuridica:

Il provvedimento integra la normativa nazionale e regionale sulle fonti rinnovabili, definendo le aree idonee per gli impianti FER e i relativi sistemi di stoccaggio, semplificando le procedure autorizzative e assicurando la conformità alla VAS. La definizione delle zone di accelerazione garantisce la priorità alle aree artificiali e industriali, ottimizzando la realizzazione di impianti fotovoltaici e la produzione di energia rinnovabile sul territorio regionale.

REGIONE TOSCANA

TITOLO IV - CAPO I (artt. 47- 82) della [legge regionale n. 28/2025](#)

Abstract

La Regione Toscana, con la L.R. 28/2025, entrata in vigore il 10 giugno 2025, ha introdotto significative novità per la semplificazione e l'aggiornamento delle procedure relative agli impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER), adeguando la normativa regionale al D.Lgs. 190/2024, testo unico nazionale che uniforma i regimi autorizzativi in materia di FER. La legge modifica e aggiorna le disposizioni delle precedenti L.R. 39/2005 e L.R. 10/2010, consentendo una piena armonizzazione delle procedure regionali con quelle nazionali.

Tra le innovazioni più rilevanti, la L.R. 28/2025 riscrive l'art. 73-quinquies della L.R. 10/2010, rafforzando l'integrazione tra l'autorizzazione unica (AUE) e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il nuovo articolo stabilisce che per gli impianti da fonti rinnovabili sia presentata un'unica istanza che inglobi entrambe le procedure, definendo tempi certi e fasi integrate di verifica e consultazione pubblica. Sono introdotti termini più stringenti per il completamento dei procedimenti: 90 giorni per la VIA e 60 giorni per la verifica di assoggettabilità, calcolati dall'indizione della conferenza di servizi per l'AUE. Viene inoltre disciplinata in modo esplicito la possibilità per il proponente di svolgere la VIA separatamente dal procedimento unico.

Un'altra innovazione riguarda l'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 a tutti i procedimenti di autorizzazione unica avviati a partire dall'entrata in vigore della legge, assicurando maggiore uniformità, semplificazione e tempi certi per imprese e amministrazioni. In particolare, la conferenza dei servizi, precedentemente convocata anche prima della verifica formale di completezza della documentazione, sarà ora indetta solo dopo tale verifica, garantendo maggiore efficienza procedurale.

La legge offre inoltre alle Regioni la possibilità di adeguarsi al Testo Unico entro il 28 giugno 2025, con facoltà di semplificare ulteriormente i procedimenti e innalzare le soglie di potenza previste; trascorso tale termine, si applicano le norme nazionali. L'intervento normativo rappresenta un passo strategico verso la semplificazione amministrativa, la certezza dei tempi autorizzativi e la razionalizzazione delle procedure, elementi fondamentali per incentivare investimenti in energia rinnovabile e per una progettazione efficiente e conforme degli impianti.

In sintesi, la L.R. 28/2025 consolida l'integrazione tra autorizzazione unica e VIA, ridisegna le tempistiche procedurali, uniforma i riferimenti normativi alle previsioni nazionali e consente una gestione più chiara e trasparente dei procedimenti per gli impianti FER, favorendo sia la semplificazione burocratica sia la promozione della transizione energetica regionale.

SCHEMA DI SINTESI DELLA NORMATIVA

Oggetto: Semplificazione e aggiornamento delle procedure per impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER) -

Riferimenti normativi aggiornati:

- L.R. 39/2005
- L.R. 10/2010
- Adeguamento al D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico FER)

Finalità principali:

- Semplificazione e uniformazione delle procedure autorizzative regionali in materia di FER.
- Rafforzamento dell'integrazione tra **Autorizzazione Unica (AUE)** e **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**.

- Introduzione di tempistiche più stringenti e procedure più chiare per imprese e amministrazioni.

Novità principali:

1. **Applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024:**
 - Tutti i procedimenti di AUE avviati dopo l'entrata in vigore della legge sono uniformati alle regole nazionali, con tempi certi e procedure semplificate.
2. **Riforma della conferenza dei servizi:**
 - Convocazione solo dopo verifica formale di completezza della domanda, superando il precedente sistema basato su scadenze documentali.
3. **Nuovo art. 73-quinquies L.R. 10/2010 (art. 82 L.R. 28/2025):**
 - Rafforza il raccordo tra AUE e VIA.
 - Presentazione di un'**unica istanza** per entrambi i procedimenti.
 - Tempistiche più precise: 90 giorni per la VIA e 60 giorni per la verifica di assoggettabilità, calcolati dall'indizione della conferenza di servizi per l'AUE.
 - Possibilità di svolgere la VIA separatamente su richiesta del proponente.

Obiettivi di processo:

- Migliorare l'efficienza delle procedure autorizzative.
- Ridurre i tempi di istruttoria per i progetti FER.
- Garantire coerenza con la normativa nazionale e uniformità procedurale a livello regionale.

Implicazioni pratiche:

- Strumenti di progettazione e simulazione (es. software fotovoltaico) diventano fondamentali per valutare costi, benefici e performance degli impianti.
- Investitori e tecnici dispongono di regole chiare per la presentazione dei progetti e per la gestione dei tempi procedurali.

REGIONE UMBRIA

Deliberazione di Giunta Regionale 883/2025

Abstract

La Regione Umbria, con la Deliberazione di Giunta Regionale 883/2025, istituisce dal 1° novembre 2025 modalità digitali obbligatorie per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica (AU) e delle comunicazioni di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per tutti gli impianti da fonti rinnovabili (FER), aggiornando la modulistica regionale al D.Lgs. 190/2024. Il provvedimento estende e unifica i modelli per AU, PAS e PAUR, e dispone il **coordinamento con il GSE**, garantendo l'interoperabilità tra piattaforma regionale e **SUER nazionale**, essenziale per la gestione efficiente e monitorabile dei procedimenti a livello nazionale.

In sintesi, la D.G.R. 883/2025 rappresenta un passo rilevante verso la **semplificazione, digitalizzazione e accelerazione** delle procedure autorizzative per le FER, offrendo agli operatori uno strumento unificato e moderno conforme al quadro normativo nazionale e regionale.

SCHEMA DI SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

Oggetto del provvedimento:

Introduzione di modalità digitali per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica (AU) e delle comunicazioni di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per impianti da fonti di energia rinnovabile (FER).

Riferimenti normativi:

- D.G.R. 883/2025 (Umbria, 2025)
- D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico FER)
- D.G.R. 165/2025 (precedente modulistica limitata a solare ed eolico)
- D.M. 368/2024 (Piattaforma nazionale SUER)

Tipologie di impianti interessati:

- Fotovoltaici, eolici, idroelettrici, a biomasse/biogas, sistemi di accumulo, geotermici, solari termodinamici, pompe di calore, cogenerazione, torri anemometriche (solo PAS) e altri.

Documentazione e modulistica approvata:

- **AU regionale:** (Allegati A1–A7): fotovoltaici, eolici, idroelettrici, biomasse/biogas, sistemi di accumulo, geotermici, solari termodinamici, pompe di calore, cogenerazione e altri;
- **PAS comunale:** (Allegati B1–B7), includendo le torri anemometriche;
- **PAUR (Autorizzazione Unica soggetta a VIA):** per impianti sottoposti a **VIA regionale** (Allegati C1–C6).

Novità principali:

1. **Digitalizzazione obbligatoria dei procedimenti:**
 - AU: presentazione esclusivamente tramite piattaforma regionale dal 1° novembre 2025; dal 1° dicembre 2025 istanze non telematiche non ricevibili.
 - PAS: possibilità di trasmissione tramite SUAPE 3.0 per i Comuni aderenti.
2. **Allineamento e armonizzazione:** modulistica conforme al D.Lgs. 190/2024 e interoperabile con la piattaforma nazionale SUER.
3. **Estensione:** riguarda tutte le tipologie di impianti FER, non più limitata a solare ed eolico.

Obiettivi del provvedimento:

- Accelerare e semplificare i procedimenti autorizzativi.
- Garantire uniformità normativa e digitale.

- Migliorare la gestione e il monitoraggio dei procedimenti su scala regionale e nazionale.
- Facilitare la transizione energetica attraverso strumenti moderni e digitali.

Ruolo del GSE: Assicurare l'interoperabilità tra piattaforma regionale e SUER per la gestione dei procedimenti a livello nazionale.

REGIONE VENETO

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1473 del 20 novembre 2025
(Prime disposizioni operative per l'adeguamento della normativa regionale al D.Lgs.
190/2024 (Testo Unico Rinnovabili))

Abstract

La Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1473 del 20 novembre 2025, pubblicata nel B.U.R. n. 158 del 28 novembre 2025, introduce le prime disposizioni operative per l'adeguamento della disciplina regionale in materia di impianti a fonti energetiche rinnovabili ai principi del D.Lgs. n. 190/2024 (Testo Unico delle Fonti Rinnovabili).

Il provvedimento definisce il quadro applicativo regionale, limitatamente agli impianti fotovoltaici, eolici e ai sistemi di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità stand-alone, individuando i regimi amministrativi di Attività Libera, Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica (AU), in coerenza con il principio di proporzionalità introdotto dalla normativa statale. Viene altresì chiarita la ripartizione delle competenze tra Comuni e Regione, attribuendo alla Regione la titolarità dei procedimenti di Autorizzazione Unica.

La deliberazione promuove la digitalizzazione dei procedimenti autorizzativi, prevedendo l'utilizzo della Piattaforma SUER e dei modelli unici ministeriali, con disciplina transitoria fino alla piena operatività degli strumenti informatici. L'Allegato A individua le tipologie di interventi ammissibili per ciascun regime amministrativo e disciplina l'iter procedimentale dell'Autorizzazione Unica, strutturato in fasi sequenziali culminanti nella Conferenza di servizi.

Con gli Allegati A1, B e B1 viene inoltre introdotta una disciplina organica delle garanzie finanziarie a tutela della dismissione degli impianti e della rimessa in pristino dei luoghi, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con obbligo di adeguamento periodico dell'importo e previsione della decadenza del titolo autorizzativo in caso di inadempimento.

Il provvedimento abroga le precedenti disposizioni regionali incompatibili, conferma l'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 190/2024, non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale e affida l'attuazione delle misure approvate alla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica della Regione del Veneto.

SCHEDA DI SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

Finalità della Delibera

- Adeguare la disciplina regionale veneta ai principi del D.Lgs. 190/2024
- Definire regimi amministrativi, competenze e procedure per impianti:
 - fotovoltaici
 - eolici
 - sistemi di accumulo BESS stand-alone
- Regolamentare le garanzie finanziarie per la dismissione e il ripristino dei luoghi
- Avviare la digitalizzazione delle procedure tramite piattaforma SUER

Ambito di applicazione

- Impianti FER:
 - fotovoltaici
 - eolici
 - sistemi di accumulo BESS stand-alone
- Limitatamente alle fattispecie disciplinate negli Allegati A, A1, B e B1

Regimi amministrativi previsti

In applicazione del principio di proporzionalità:

1. Attività Libera
 - Impianti di piccola dimensione
 - Esempi:
 - FV integrato su coperture < 12 MW
 - Eolico \leq 20 kW e altezza \leq 5 m
2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
 - Impianti di media dimensione
 - Competenza: Comuni
 - Esempi:
 - FV su edifici fino a 10 MW
 - Eolico tra 20 kW e 60 kW (fuori Rete Natura 2000)
3. Autorizzazione Unica (AU)
 - Impianti di maggiore impatto
 - Competenza: Regione Veneto
 - Esempi:
 - FV tra 1 MW e 300 MW
 - Eolico \geq 60 kW
 - Impianti in aree protette

Competenze amministrative

- Comuni
 - Attività Libera
 - PAS
 - Impianti FV \leq 1 MW anche se ricadenti in Allegato C
- Regione Veneto
 - Autorizzazione Unica
 - Struttura competente: *Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica – U.O. Infrastrutture Energetiche ed Autorizzazioni*

Procedura di Autorizzazione Unica (AU)

Articolata in 4 fasi:

1. Presentazione dell'istanza (SUER o modulistica regionale in fase transitoria)
2. Comunicazione agli enti interessati (entro 10 giorni)
3. Verifica di completezza documentale
4. Conferenza di servizi (anche semplificata e asincrona)

Improcedibilità in caso di:

- assenza del progetto definitivo delle opere di connessione
- mancata trasmissione al gestore di rete

Digitalizzazione

- Obbligo futuro di utilizzo della Piattaforma SUER
- Uso dei modelli unici ministeriali
- Fase transitoria con modulistica comunale/regionale esistente

Impianti agrivoltaici

Relazione agronomica asseverata (obbligatoria)

- Iscrizione del soggetto coltivatore al fascicolo aziendale
- Obbligo di coltivazione per tutta la vita dell'impianto

Allegati al provvedimento

- Allegato A: disposizioni operative e regimi amministrativi
- Allegato A1: documentazione minima per l'istanza di AU
- Allegato B: disciplina delle garanzie finanziarie
- Allegato B1: schema di contratto di garanzia

Garanzie finanziarie (Allegati B e B1)

- Forma: fideiussione bancaria o polizza assicurativa
- Finalità: copertura dei costi di:
 - dismissione impianto
 - opere di connessione
 - ripristino dei luoghi
- Importo:
 - pari ai costi stimati
 - comprensivo di oneri fiscali e spese tecniche (+10%)
- Durata:
 - attiva prima dell'inizio lavori
 - valida per tutta la vita dell'impianto
- Rivalutazione:
 - ogni 5 anni (indice ISTAT FOI)
- Sanzione:
 - mancata garanzia → decadenza del titolo autorizzativo

Effetti della Delibera

- Abrogazione delle precedenti disposizioni regionali incompatibili:
 - DGR 2373/2009
 - DGR 1270/2011
 - DGR 827/2012
 - DGR 253/2012
- Conferma del regime transitorio (art. 15 D.Lgs. 190/2024)
- Nessun onere aggiuntivo per il bilancio regionale

ALLEGATO 2

**LEGGI O PROGETTI DI LEGGI REGIONALI SU AREE IDONEE AI
SENSI DEL D.LGS. 199/2021 E DEL D.M. 21/06/2024**

REGIONE ABRUZZO		
Tema	Contenuti principali della legge	Elementi di rilievo / Implicazioni
Stato del provvedimento	Legge regionale n. 8/2025 (pubblicata nel <u>BURA 26 marzo 2025, n. 12 Ordinario</u> ed entrata in vigore il 27 marzo 2025)	Legge vigente
Finalità	Individuazione e promozione delle aree e superfici idonee alle FER; definizione delle aree non idonee	Attuazione organica del quadro nazionale
Quadro normativo di riferimento	Attuazione del D.M. 21/06/2024 (Decreto Aree Idonee) e del D.Lgs. 199/2021	Allineamento esplicito ai criteri statali
Fonti rinnovabili considerate	Fotovoltaico, agrivoltaico, eolico e altre FER	Disciplina trasversale alle diverse tecnologie
Criterio generale di localizzazione	Priorità alle superfici già compromesse o antropizzate	Riduzione del consumo di nuovo suolo
Aree idonee (principio)	Aree che rispettano i criteri del Decreto Aree Idonee e della pianificazione regionale	Presunzione di compatibilità territoriale
Tipologie di aree idonee	Coperture di edifici, aree produttive, infrastrutture, siti dismessi, cave e discariche cessate	Coerenza con l'impostazione nazionale
Aree non idonee (principio)	Aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali e culturali	Rafforzata tutela del patrimonio naturale
Aree naturali protette	Esclusione o forte limitazione dell'installazione di impianti FER	Centralità dei parchi e delle aree Natura 2000
Tutela del paesaggio	Applicazione dei vincoli del D.Lgs. 42/2004	Coordinamento con la pianificazione paesaggistica
Tutela del suolo agricolo	Limitazioni per impianti a terra in aree agricole	Favorito l'uso di agrivoltaico compatibile
Procedimenti autorizzativi	Semplificazioni e priorità procedurali per impianti in aree idonee	Riduzione dell'incertezza per gli operatori
Effetti sulle autorizzazioni	Maggior peso localizzativo della classificazione "idonea/non idonea"	Orientamento dell'esito dei procedimenti
Ruolo della Regione	Definizione dei criteri e coordinamento della pianificazione	Centralizzazione della funzione programmativa
Ruolo degli enti locali	Coinvolgimento di Comuni e Province nell'attuazione	Integrazione con gli strumenti urbanistici
Mappatura delle aree	Previsione di cartografia regionale delle aree idonee e non idonee	Supporto tecnico per autorizzazioni e pianificazione
Aggiornamento delle aree	Possibilità di aggiornamento delle aree individuate	Strumento dinamico e adattabile
Approccio complessivo	Modello prudente e aderente al quadro nazionale	Minore discrezionalità rispetto a modelli espansivi

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA		
Tema	Contenuti principali della legge	Elementi di rilievo / Implicazioni
Stato del provvedimento	Legge regionale n. 2/2025 , pubblicata il 6 marzo 2025 (Data di entrata in vigore 07/03/2025)	Normativa vigente sulla localizzazione di impianti FER
Finalità	Individuazione di aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili	Rispetto dei criteri del D.M. 21/06/2024 (Decreto Aree Idonee)
Quadro normativo di riferimento	D.M. 21/06/2024 (Decreto Aree Idonee)	Coerenza con normativa nazionale
Aree idonee – generali	- Aree industriali, artigianali, di servizi e logistica (anche dismesse)- Superfici di strutture edificate e parcheggi- Aree con impianti esistenti, con possibilità di ampliamento entro limiti- Siti bonificati- Aree di cava non più sfruttabili- Siti di FS, autostrade e aeroporti- Impianti industriali e stabilimenti (solo FV e biometano)- Zone agricole vicino a aree industriali o stabilimenti (solo FV e biometano)- Aree adiacenti alla rete autostradale (<300 m)- Discariche chiuse o ripristinate- Aree militari dismesse	Ampia possibilità di installazione privilegiando aree antropizzate e già infrastrutturate
Aree idonee – specifiche agricolo-FV	Impianti fotovoltaici a terra in zone agricole ammessi solo per CER finanziati PNRR o interventi su impianti esistenti senza incremento dell'area	Incentivo alle comunità energetiche rinnovabili
Aree non idonee	Individuate dalla Giunta regionale secondo tutela:1. Patrimonio culturale e paesaggio2. Tutela ambientale3. Attività agricole4. Centri abitati	Garanzia di protezione del territorio e delle attività esistenti
Criteri di valutazione dei progetti	Articolo 5: indicazioni su compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale	Linee guida per l'approvazione dei progetti
Cartografia delle aree	Consultabile tramite WebGIS Eagle.fvg , aggiornata automaticamente	Trasparenza, tracciabilità e aggiornamento costante dei dati territoriali
Regimi amministrativi	La legge stabilisce modalità di autorizzazione e gestione degli impianti	Facilitazione dell'iter per proponenti e pubblica amministrazione
Interventi consentiti su impianti esistenti	Rifacimento, potenziamento o ricostruzione, anche con sistemi di accumulo, entro limiti di incremento dell'area	Favorisce riuso e ottimizzazione delle superfici già occupate
Innovazioni	Uso del GIS dinamico e aggiornamento automatico dei dati territoriali	Migliora pianificazione e monitoraggio degli impianti

REGIONE LOMBARDIA		
Tema	Contenuti principali	Elementi di rilievo / Implicazioni
Stato del provvedimento	<u>Progetto di legge approvato dalla Giunta regionale il 15 aprile 2025</u>	Non ancora legge vigente; avvio dell'iter consiliare
Obiettivo strategico	Installazione di 12 GW di nuova potenza FER entro il 2030	Contributo diretto agli obiettivi PNIEC e di decarbonizzazione
Tipologia di impianti considerati	Impianti fotovoltaici e agrivoltaici	Focus specifico su tecnologie solari, con attenzione al suolo agricolo
Superficie interessata	Circa 20.000 ettari complessivi	Quantificazione preventiva dell'impatto territoriale
Quadro di riferimento nazionale	Attuazione del PNIEC e recepimento in corso del Testo Unico FER	Allineamento esplicito alla pianificazione energetica statale
Criterio guida della pianificazione	Bilanciamento tra sviluppo delle FER e tutela di ambiente, paesaggio, patrimonio culturale e suolo agricolo	Approccio pianificatorio e non meramente autorizzativo
Mappatura regionale	Mappatura del territorio regionale per individuare le zone idonee	Base conoscitiva unica per programmazione e autorizzazioni
Tutela del suolo agricolo	Particolare attenzione alla minimizzazione del consumo di suolo agricolo	Elemento centrale della strategia lombarda
Ripartizione territoriale	Distribuzione provinciale dell'obiettivo di 12 GW	Superamento della logica "a sportello" a favore di una pianificazione equilibrata
Criteri di ripartizione	Fattori economici, sociali e territoriali	Approccio multidimensionale alla localizzazione degli impianti
Quote provinciali di potenza	Brescia 1,89 GW; Milano 1,63 GW; Pavia 1,70 GW; Cremona 1,44 GW; Bergamo 1,24 GW; Mantova 1,13 GW; Varese 0,81 GW; MB 0,62 GW; Como 0,55 GW; Lodi 0,47 GW; Lecco 0,34 GW; Sondrio 0,16 GW	Introduzione di tetti massimi provinciali
Limite alla realizzazione degli impianti	Raggiunto il target provinciale, non sarà possibile autorizzare ulteriori impianti	Forte elemento di certezza ma anche di rigidità del sistema
Ricadute economiche stimate	Investimenti complessivi stimati in 11–12 miliardi di euro	Impatto significativo su filiera, occupazione e indotto
Compensazioni territoriali	Previste compensazioni economiche e territoriali	Modalità da definire con successivi atti regionali
Rapporto con enti locali	Implicita redistribuzione del carico impiantistico tra province	Riduzione delle disuguaglianze territoriali nella localizzazione
Impostazione complessiva	Pianificazione quantitativa e territoriale della capacità installabile	Modello "programmato" rispetto ad approcci più permissivi

REGIONE SARDEGNA		
Tema	Contenuti principali	Elementi di rilievo / Implicazioni
Normativa di base	Legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20	Prima legge regionale italiana per l'individuazione di aree idonee/non idonee per FER e semplificazione dei procedimenti autorizzativi
Riferimento normativo nazionale	D.M. 21/06/2024 (Decreto Aree Idonee)	Coerenza iniziale con normativa nazionale, delega alle Regioni per identificazione aree
Obiettivi della legge 20/2024	- Individuare aree idonee e non idonee- Regolare l'installazione e la promozione di impianti FER- Semplificare i procedimenti autorizzativi	Intenzione di tutela paesaggistica e ambientale
Problemi e impugnazioni	- Governo impugna la legge (retroattività e divieti eccessivi) - TAR Lazio censura la classificazione quasi totale del territorio come non idoneo	In contrasto con art. 3 e 41 Cost., D.Lgs. 199/2021 e obblighi comunitari; sospensione procedimenti violava principio di diffusione FER
Sentenza Corte costituzionale 28/2025	Art. 3 della legge 20/2024 dichiarato incostituzionale	Non si possono introdurre divieti generalizzati di FER in contrasto con legge statale e obiettivi decarbonizzazione
Modifiche con legge 31/2025	- Correzione vincoli eccessivi di non idoneità- Prevalenza del criterio di idoneità per aree produttive e di servizi- Aggiornamento requisiti tecnici (Allegato G)	Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo su coperture esentati dal vincolo dei 1000 m dai centri abitati; rispetto normative urbanistiche e ambientali
Regolamento futuro	Da emanare entro 14 aprile 2026	Disciplina progetti in aree non incluse tra quelle idonee; fino ad allora esclusi autoconsumo e comunità energetiche nelle aree non idonee
Principi guida	- Rispetto della normativa nazionale- Tutela paesaggistica senza moratorie generali- Incentivo a impianti in aree antropizzate	Riconcilia decarbonizzazione con tutela del territorio e legittimo affidamento dei soggetti privati

REGIONE UMBRIA		
Tema	Contenuti principali della legge	Elementi di rilievo / Impatti
Stato del provvedimento	Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 - Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 51 del 17/10/2025 - entrata in vigore 18/10/2025	Normativa vigente
Finalità e quadro generale	Disciplina organica delle aree idonee e non idonee alle FER; promozione dell'autoconsumo e delle CER; tutela del paesaggio umbro	Fornisce certezza regolatoria a livello regionale, superando il quadro frammentato precedente
Rapporto con normativa statale	Attuazione del D.M. 21/06/2024 (Decreto Aree Idonee) e del D.Lgs. 199/2021, con ampliamento delle aree idonee	La Regione individua superfici idonee oltre i minimi statali , scelta oggetto di impugnazione governativa
Aree idonee (criteri generali)	Prevalenza di superfici antropizzate o compromesse	Orientamento alla rigenerazione territoriale e alla riduzione del consumo di suolo
Tipologie di aree idonee	Coperture di edifici, parcheggi, insediamenti produttivi attivi o dismessi (con fascia 500 m), cave e discariche cessate, aree adiacenti a infrastrutture viarie e ferroviarie (300 m)	Forte apertura a fotovoltaico e agrivoltaico in contesti già infrastrutturati
Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)	Le aree destinate a impianti a servizio di CER sono sempre considerate idonee	Corsia preferenziale per progetti collettivi e di autoconsumo
Autoconsumo	Facilitazioni per impianti domestici e di prossimità	Riduzione degli oneri burocratici per piccoli impianti
Aree non idonee (criteri)	Zone a rischio idrogeologico e idraulico; aree protette; beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004; siti UNESCO e Rete Natura 2000	Rafforzata tutela paesaggistica e ambientale
Fasce di rispetto	500 m da beni tutelati per FV e agrivoltaico; 3.000 m per eolico; fino a 2.000–3.000 m per impianti di grande taglia da recettori sensibili	Limiti molto stringenti per grandi impianti
Applicazione alle procedure in corso	La non idoneità si applica anche ai procedimenti autorizzativi già avviati	Profilo critico sotto il profilo della certezza del diritto
Ruolo dei Comuni	Facoltà di individuare aree non idonee nei centri storici; obbligo di individuare superfici per autoconsumo e CER	Rafforzamento del governo locale, bilanciato da obblighi pro-FER
Procedimenti autorizzativi	Riduzione di 1/3 dei tempi nelle aree idonee; parere paesaggistico obbligatorio ma non vincolante	Accelerazione concreta per i progetti conformi
Qualità progettuale	Obbligo di documentazione tecnica dettagliata e garanzie finanziarie per la dismissione	Maggior tutela ambientale e paesaggistica nel ciclo di vita dell'impianto
Oneri istruttori	0,1% del valore del progetto in aree idonee; fino al 5% in aree non idonee; esenzione per CER	Incentivo economico alla localizzazione corretta
Eolico strategico	Ammesso solo in aree con ventosità >6 m/s e bassa visibilità panoramica	Selezione molto mirata delle aree eoliche
Agrivoltaico avanzato	Ammesso in aree non idonee solo per aziende agricole umbre e con agricoltura biologica o varietà autoctone	Forte integrazione paesaggio-agricoltura
Mappatura regionale	Obbligo di mappatura ricognitiva delle aree idonee (WebGIS)	Trasparenza e supporto a operatori, enti locali e cittadini

REGIONE UMBRIA		
Tema	Contenuti principali della legge	Elementi di rilievo / Impatti
Stato di applicabilità	<p>Legge in vigore, ma impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale (11 dicembre 2025)</p> <p>Impugnativa <u>11/12/2025 Consiglio dei ministri (Impugnata)</u></p>	Applicabile fino a eventuale pronuncia di illegittimità

REGIONE VALLE D'AOSTA		
Tema	Contenuti principali della legge	Elementi di rilievo / Implicazioni
Stato del provvedimento	Legge regionale n. 24/2025 , pubblicata l'8 agosto 2025	Legge vigente
Finalità	Disciplina organica dell'individuazione delle aree idonee e non idonee alle FER	Attuazione puntuale del quadro nazionale
Quadro normativo di riferimento	Attuazione del D.Lgs. 190/2024 e del D.M. 21/06/2024 (Decreto Aree Idonee)	Piena coerenza con la normativa statale
Direttive operative	(1) Classificazione delle aree; (2) regimi amministrativi; (3) monitoraggio degli obiettivi	Impostazione sistematica e integrata
Classificazione delle aree	Aree idonee, non idonee, ordinarie e vietate	Maggiore granularità rispetto ad altre Regioni
Criterio generale di localizzazione	Priorità a superfici antropizzate e a basso impatto	Forte tutela del territorio montano
Obiettivo di potenza	328 MW complessivi (D.M. 21/06/2024)	Target quantitativo chiaro e misurabile
Sistema di monitoraggio	Monitoraggio continuo del raggiungimento degli obiettivi di potenza	Governance attiva della transizione energetica
Aree non idonee – edifici	Edifici e strutture edilizie sottoposti a tutela	Esclusione per FV su beni tutelati
Aree non idonee – rischi ambientali	Aree a rischio ambientale, climatico e metereologico per impianti > 20 kW	Integrazione con politiche di adattamento climatico
Aree non idonee – FV a terra e agrivoltaico	Aree naturali protette (salvo <5 kW o impianti mobili)	Limitazioni molto stringenti
Aree di pregio territoriale	Zone con interessi culturali; sottozone di alta montagna, pascoli, boschi, aree di interesse paesaggistico, storico e archeologico	Protezione rafforzata del paesaggio alpino
Arearie agricole (art. 10)	Divieto di FV a terra nelle aree agricole ex art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021	Piena adesione ai limiti nazionali
Regimi amministrativi	Disciplina di autorizzazione, modifica e gestione degli impianti FER	Chiarezza procedurale per operatori ed enti
Approccio agli impianti di piccola taglia	Ammissibilità in aree protette solo per impianti <5 kW o mobili	Apertura limitata per autoconsumo
Rapporto con enti locali	Integrazione con pianificazione comunale e settoriale	Coordinamento istituzionale
Impostazione complessiva	Modello prudente e conservativo	Massima tutela del territorio montano

ALLEGATO 3

**Tavole sinottiche²¹ degli interventi in edilizia libera, PAS e AU
ai sensi del D.Lgs. 190/2024**

²¹ Tavole sinottiche a cura di [ACCA software S.p.A.](#)

I REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI FONTI RINNOVABILI

**Tavole sinottiche degli interventi in edilizia libera, PAS e AU
ai sensi del D.Ig. 190/2024 – Testo Unico Rinnovabili**

Fonte: Pubblicazione a cura di ACCA software S.p.A.

Tabella “A”
INTERVENTI IN ATTIVITÀ LIBERA
(Allegato A - D.Lgs. 190/2024)

Sezione	Intervento	Condizioni
Sezione I – Interventi di nuova realizzazione	Impianti solari fotovoltaici <12 MW su coperture di edifici esistenti o pertinenze	<ul style="list-style-type: none"> stessa inclinazione/orientamento della falda superficie ≤ copertura nessuna modifica della sagoma
	Impianti fotovoltaici su strutture fuori zona A di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968	<ul style="list-style-type: none"> potenza < 12 MW su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici potenza fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza degli edifici esistenti cui sono asserviti
	Impianti fotovoltaici <5 MW	<ul style="list-style-type: none"> installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, o in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento
	Impianti fotovoltaici <10 MW	<ul style="list-style-type: none"> installati in configurazione flottante su superfici d'acqua o bacini artificiali non soggetti a vincoli occupazione della superficie bagnata limitata a meno del 20 per cento
	Impianti fotovoltaici su aree turistiche/termali:	<ul style="list-style-type: none"> potenza < 10 MW su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici su strutture esistenti fino a 1 MW a terra in adiacenza agli edifici
	Impianti agrivoltaici	<ul style="list-style-type: none"> potenza < 5 MW consentono continuità dell'attività agricola e pastorale
	Singoli generatori eolici su edifici esistenti	<ul style="list-style-type: none"> altezza ≤ 1,5 m diametro ≤ 1 m
	Torri anemometriche per misurazione vento (≤36 mesi)	<ul style="list-style-type: none"> strutture mobili/temporanee amovibili obbligo di rimozione entro un mese
	Impianti eolici	<ul style="list-style-type: none"> potenza ≤ 20 kW fuori dalle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968
	Impianti eolici	<ul style="list-style-type: none"> potenza ≤ 20 kW altezza ≤ 5 m
	Impianti idroelettrici	<ul style="list-style-type: none"> con capacità di generazione < 500 kW

	<ul style="list-style-type: none"> • realizzati su condotte esistenti senza incremento della portata né estensione del periodo di prelievo • installazione su edifici esistenti senza alterazione di volumi o superfici • assenza di modifiche alle destinazioni d'uso e alle parti strutturali dell'edificio • nessun aumento delle unità immobiliari • nessun incremento dei parametri urbanistici
Impianti biomassa/gas residui	<ul style="list-style-type: none"> • potenza ≤ 50 kW • operanti in assetto cogenerativo
Impianti solari termici	<ul style="list-style-type: none"> • potenza ≤ 10 MW a servizio edifici • su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968
Pompe di calore	<ul style="list-style-type: none"> • per la climatizzazione/acqua calda sanitaria • installate a servizio di edifici
Impianti biomassa	<ul style="list-style-type: none"> • potenza ≤ 200 kW per energia termica • installate negli edifici esistenti e spazi liberi per climatizzazione e acqua calda
Unità di microcogenerazione	<ul style="list-style-type: none"> • installazione conforme alla normativa D.Lgs. 20/2007
Impianti cogenerazione	<ul style="list-style-type: none"> • potenza ≤ 200 kW • servizio edifici per climatizzazione/acqua calda.
Generatori di calore	<ul style="list-style-type: none"> • a servizio edifici • per climatizzazione e acqua calda
Sonde geotermiche a circuito chiuso	<ul style="list-style-type: none"> • a servizio di edifici esistenti • senza alterazioni di volumi e/o superfici • senza modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici • profondità: ≤ 2 m (orizzontali) o ≤ 80 m (verticali) • con potenza termica ≤ 50 kW
Sistemi di accumulo elettrochimico	<ul style="list-style-type: none"> • potenza ≤ 10 MW
Elettrolizzatori	<ul style="list-style-type: none"> • potenza ≤ 10 MW • inclusi compressori e depositi, senza modifiche estensive
Opere connesse e infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> • necessarie per esercizio impianti • incluse connessioni alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete

Sezione	Intervento	Condizioni
Sezione II – Interventi su impianti esistenti	Modifiche impianti fotovoltaici esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • per impianti fotovoltaici con moduli a terra: <ul style="list-style-type: none"> ◦ senza incremento dell'area occupata ◦ variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50% • per impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti sulle relative pertinenze: <ul style="list-style-type: none"> ◦ senza incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale • moduli fotovoltaici su edifici: <ul style="list-style-type: none"> ◦ senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse ◦ senza modifiche o variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati • impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze: <ul style="list-style-type: none"> ◦ senza modifiche architettoniche
	Interventi di ripotenziamento Impianti solari fotovoltaici	<ul style="list-style-type: none"> • interventi di ripotenziamento, rifacimento o ricostruzione – anche integrale – di impianti già abilitati o autorizzati • assenza di incremento dei volumi e delle superfici occupate rispetto all'impianto originario • rispetto delle misure di mitigazione previste nei precedenti procedimenti di valutazione ambientale • applicazione valida indipendentemente dalla potenza finale dell'impianto
	Modifiche impianti eolici esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • variazione pale/volumetrie ≤ 20% • no aumento area
	Riduzione superficie/volume impianti eolici	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione indipendente dalla sostituzione aerogeneratori
	Riduzione numero aerogeneratori	<ul style="list-style-type: none"> • per impianti su unica direttrice: <ul style="list-style-type: none"> ◦ deviazione max 20° su un'unica direttrice ◦ stessa larghezza o con tolleranza ≤ 20% • per impianti dislocati su più direttive: <ul style="list-style-type: none"> ◦ superficie planimetrica complessiva = superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione ◦ con una tolleranza complessiva del 20% • per nuovi aerogeneratori: <ul style="list-style-type: none"> ◦ incremento del diametro con altezza massima non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente

		<ul style="list-style-type: none"> • aerogeneratori esistenti con diametro ≤ 70 m: <ul style="list-style-type: none"> ◦ numero massimo di nuovi generatori non supera il minore fra $n1 * 2/3$ e $n1 * d1/(d2-d1)$ • aerogeneratori esistenti con diametro > 70 m: <ul style="list-style-type: none"> ◦ il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n1 * d1/d2$ arrotondato per eccesso
	Modifiche impianti idroelettrici esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • impianti già abilitati o autorizzati, anche quando comportano l'adozione di soluzioni tecnologiche diverse • variazione dimensioni ≤ 15%
	Sostituzione impianti solari termici	<ul style="list-style-type: none"> • potenza massima ≤ 10 MW • su strutture esistenti o sulle loro pertinenze fuori dalla zona A di cui all'articolo 2 D.M. 1444/1968
	Sostituzione di impianti solari termici	<ul style="list-style-type: none"> • sostituzione di impianti solari termici esistenti senza incremento del volume occupato • rispetto delle eventuali misure di mitigazione previste nei precedenti provvedimenti di valutazione ambientale relativi all'impianto originario • applicazione valida indipendentemente dalla potenza risultante dall'impianto sostituito
	Sostituzione pompe di calore	<ul style="list-style-type: none"> • per climatizzazione e acqua calda sanitaria
	Sostituzione impianti biomassa	<ul style="list-style-type: none"> • potenza massima ≤ 2 MW • per climatizzazione e acqua calda edifici • installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi
	Sostituzione unità microcogenerazione	<ul style="list-style-type: none"> • in conformità con il D.Lgs. 20/2007
	Sostituzione cogenerazione	<ul style="list-style-type: none"> • potenza massima ≤ 2 MW • per climatizzazione e acqua calda sanitaria
	Sostituzione di generatori di calore	<ul style="list-style-type: none"> • per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria
	Modifiche su impianti di accumulo elettrochimico	<ul style="list-style-type: none"> • interventi su impianti di accumulo elettrochimico esistenti, già abilitati o autorizzati, realizzati all'interno dell'area già occupata dall'impianto • assenza di aggravio degli impatti acustici ed elettromagnetici • incremento di potenza massimo consentito: 20% • incremento massimo dell'altezza dei manufatti: 50% • incremento massimo delle volumetrie: 30%

	Modifiche sistemi accumulo elettrochimico esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • in area già occupata dall'impianto • no aggravii impatti acustici ed elettromagnetici • no incrementi di potenza > al 20% • no incremento altezza > 10% • no incrementi volumetria >30%
	Modifiche elettrolizzatori esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • con potenza massima \leq 10 MW • no incremento altezza > 10% • no incremento volumetria > 30%
	Opere connesse e infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> • connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete

Tabella “B”

INTERVENTI IN REGIME DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)
(Allegato B - D.Lgs. 190/2024)

Sezione	Intervento	Condizioni
<i>Sezione I - Nuova costruzione</i> <i>Sezione I - Nuova costruzione</i>	Impianti solari fotovoltaici su edifici	<ul style="list-style-type: none">• potenza massima < 10 MW• ≠ impianti solari fotovoltaici < 12 MW su coperture di edifici esistenti o pertinenze (stessa inclinazione/ orientamento della falda, superficie ≤ copertura, nessuna modifica della sagoma)• ≠ impianti fotovoltaici su strutture fuori zona A di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968 (potenza < 12 MW su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici)• superficie complessiva dei moduli ≤ superficie tetto dell'edificio
	Impianti solari fotovoltaici in aree idonee	<ul style="list-style-type: none">• potenza massima < 10 MW• nelle aree idonee classificate ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024 nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'art. 12• ≠ Impianti solari fotovoltaici < 12 MW su coperture di edifici esistenti o pertinenze (stessa inclinazione/orientamento della falda, superficie ≤ copertura, nessuna modifica della sagoma)• ≠ Impianti fotovoltaici su strutture fuori zona A di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968 (potenza < 12 MW su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici potenza fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza degli edifici esistenti cui sono asserviti)• ≠ Impianti fotovoltaici < 5 MW (installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, o in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento)• ≠ Impianti fotovoltaici su aree turistiche/termali (potenza < 10 MW su strutture o edifici esistenti o pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici su strutture esistenti, fino a 1 MW, a terra in adiacenza agli edifici)
	Impianti solari fotovoltaici in sostituzione di eternit/amianto	<ul style="list-style-type: none">• potenza massima < 10 MW

	Impianti solari fotovoltaici a terra in zone industriali, discariche e cave	<ul style="list-style-type: none"> • potenza pari a 5 e fino a 15 MW • installati a terra • nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, o in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento
	Impianti solari fotovoltaici flottanti su specchi d'acqua	<ul style="list-style-type: none"> • potenza < 10 MW • su bacini idrici pubblici o demaniali compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione • ≠ impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del D.L. 507/1994 • ≠ impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del D.L. 507/1994
	Impianti solari fotovoltaici/agrovoltaici	<p>Potenza fino a < 1 MW</p> <ul style="list-style-type: none"> • ≠ Impianti solari fotovoltaici < 12 MW su coperture di edifici esistenti o pertinenze (stessa inclinazione/orientamento della falda, superficie ≤ copertura, nessuna modifica della sagoma) • ≠ Impianti fotovoltaici su strutture fuori zona A di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968 (potenza < 12 MW su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici, potenza fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza degli edifici esistenti cui sono asserviti) • ≠ Impianti fotovoltaici < 5 MW (installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, o in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento) • ≠ Impianti fotovoltaici su aree turistiche/termali (potenza < 10 MW su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici su strutture esistenti, fino a 1 MW, a terra in adiacenza agli edifici) • ≠ Impianti agrovoltaici (potenza < 5 MW che consentono continuità dell'attività agricola e pastorale)
Sezione I - Nuova costruzione	Impianti eolici	<ul style="list-style-type: none"> • potenza > 20kW e < 60 kW • fuori da aree protette o Rete Natura 2000
	Torri anemometriche per misurazione del vento	<ul style="list-style-type: none"> • per un periodo superiore a 36 mesi • strutture mobili semifisse e amovibili rimosse entro un mese dalla conclusione delle rilevazioni

	Impianti idroelettrici	<ul style="list-style-type: none"> • potenza concessa < 100 kW • capacità di generazione ≥ 500 kW e fino a 1 MW realizzati su condotte esistenti senza incremento della portata né del periodo di prelievo e installati su edifici esistenti senza modifiche a volumi, superfici o destinazioni d'uso, assenza di interventi sulle parti strutturali dell'edificio, nessun aumento delle unità immobiliari e nessun incremento dei parametri urbanistici • < 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o condotte esistenti e in assenza di incremento della portata derivata • < 250 kW finalizzati agli interventi di cui all'articolo 166 del D.Lgs.152/2006
	Impianti a biomasse/gas residui in cogenerazione	<ul style="list-style-type: none"> • potenza > 50 kW e < 1 MW • validi per biomasse e gas di discarica
	Impianti per energia da biomasse/gas residui non cogenerativi	<ul style="list-style-type: none"> • potenza < 200 kW per biomasse • potenza < 300 kW per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
	sonde geotermiche a circuito chiuso	<ul style="list-style-type: none"> • potenza termica complessiva > 50 kW e < 500 kW • profondità < 3 m dal piano di campagna, se orizzontali • profondità < 250 m dal piano di campagna, se verticali
	Pompe di calore per processi produttivi	<ul style="list-style-type: none"> • potenza utile nominale < 50 MW
	Impianti solari termici su edifici/strutture	<ul style="list-style-type: none"> • potenza termica nominale utile < 10 MW • a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968
	Impianti solari termici asserviti a processi produttivi	<ul style="list-style-type: none"> • potenza utile < 10 MW
	Impianti a biomassa asserviti a processi produttivi	<ul style="list-style-type: none"> • potenza utile < 1 MW
	Impianti a biomassa a servizio di edifici	<ul style="list-style-type: none"> • potenza nominale utile > 200 kW e < 2 MW • per la climatizzazione acqua calda sanitaria • installati in edifici esistenti e spazi liberi privati annessi
	Impianti di cogenerazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. A D.Lgs. 20/2007	<ul style="list-style-type: none"> • a servizio di edifici per la climatizzazione acqua calda sanitaria • potenza utile nominale > 200 kW e < 2 MW
	Impianti di cogenerazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. A D.Lgs. 20/2007	<ul style="list-style-type: none"> • asserviti a processi produttivi • potenza termica utile nominale < 1 MW
	Generatore di calore	<ul style="list-style-type: none"> • potenza utile nominale < 1 MW • ≠ pompe di calore per processi produttivi (potenza utile nominale < 50 MW) • ≠ impianti solari termici su edifici/strutture (potenza termica nominale utile < 10 MW a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro

	<p>pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ≠ impianti solari termici asserviti a processi produttivi (potenza utile < 10 MW) • ≠ impianti a biomassa asserviti a processi produttivi (potenza utile < 1 MW) • ≠ impianti a biomassa a servizio di edifici (potenza nominale utile > 200 kW e < 2 MW per la climatizzazione acqua calda sanitaria installati in edifici esistenti e spazi liberi privati annessi) • ≠ impianti di cogenerazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. A D.Lgs. 20/2007 (a servizio di edifici per la climatizzazione acqua calda sanitaria potenza utile nominale > 200 kW e < 2 MW) • ≠ impianti di cogenerazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. A D.Lgs. 20/2007 (asserviti a processi produttivi potenza termica utile nominale < 1 MW)
Impianti a biometano	<ul style="list-style-type: none"> • capacità produttiva fino a 500 standard m³/h
Impianto di accumulo elettrochimico	<ul style="list-style-type: none"> • ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione • senza aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente • senza variante agli strumenti urbanistici adottati
Elettrolizzatori	<ul style="list-style-type: none"> • potenza > 10 MW in aree industriali • no occupazione estensiva • no aumento di altezza • no variante agli strumenti urbanistici adottati
Opere connesse e infrastrutture indispensabili	<ul style="list-style-type: none"> • connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete

Sezione	Intervento	Condizioni
Sezione II - Impianti esistenti	Modifica/potenziamento/rifacimento impianti esistenti (no biometano)	<ul style="list-style-type: none"> incremento area $\leq 20\%$ interventi di modifica, inclusi potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione – anche integrale – su impianti a fonti rinnovabili esistenti, già abilitati o autorizzati esclusione degli impianti di produzione di biometano applicazione valida indipendentemente dalla potenza elettrica risultante
	Sostituzione impianti solari termici	<ul style="list-style-type: none"> potenza termica $< 10 \text{ MW}$ a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del D.M. 1444 /1968
	Sostituzione impianti solari termici	<ul style="list-style-type: none"> $< 10 \text{ MW}$ asserviti a processi produttivi
	Sostituzione pompe di calore	<ul style="list-style-type: none"> potenza termica utile nominale $< 50 \text{ MW}$ asservite a processi produttivi
	Sostituzione impianti a biomassa	<ul style="list-style-type: none"> asserviti a processi produttivi potenza termica utile nominale $< 1 \text{ MW}$
	Sostituzione impianti a biomassa	<ul style="list-style-type: none"> climatizzazione acqua calda sanitaria a servizi di edifici esistenti negli spazi liberi privati e annessi potenza utile nominale $> 2 \text{ MW}$ e $< 10 \text{ MW}$
	Sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'art. 2 comma 1 lett.a del D.Lgs. 20/2007	<ul style="list-style-type: none"> a servizio di edifici e la climatizzazione di acqua calda sanitaria potenza termica utile nominale $> 2 \text{ MW}$ e $< 10 \text{ MW}$
	Sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'art. 2 comma 1 lett.a del D.Lgs. 20/2007	<ul style="list-style-type: none"> asserviti a processi produttivi potenza termica utile nominale $< 1 \text{ MW}$
	Sostituzione di generatori di calore	<ul style="list-style-type: none"> asserviti a processi produttivi potenza termica utile nominale $< 1 \text{ MW}$ ≠ sostituzione impianti solari termici (potenza termica $< 10 \text{ MW}$ a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del D.M. 1444 /1968) ≠ sostituzione impianti solari termici ($< 10 \text{ MW}$ asserviti a processi produttivi) ≠ sostituzione pompe di calore (potenza termica utile nominale $< 50 \text{ MW}$ asservite a processi produttivi) ≠ sostituzione impianti a biomassa (asserviti a processi produttivi potenza termica utile nominale $< 1 \text{ MW}$) ≠ sostituzione impianti a biomassa (climatizzazione acqua calda sanitaria a

	<p>servizi di edifici esistenti negli spazi liberi privati e annessi potenza utile nominale > 2MW e < 10 MW)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ≠ sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 20/2007 (a servizio di edifici e la climatizzazione di acqua calda sanitaria potenza termica utile nominale > 2 MW e < 10 MW) • ≠ sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 20/2007 (asserviti a processi produttivi potenza termica utile nominale <1 MW)
Parziale completa riconversione di impianti a biogas in impianti biometano	<ul style="list-style-type: none"> • capacità <500 standard m³/h
Modifiche su impianti biometano esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • nessun incremento aree/modifiche matrici
Opere connesse e infrastrutture indispensabili	<ul style="list-style-type: none"> • connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete

Tabella “C”
INTERVENTI IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE UNICA (AU)
(Allegato C - D.Lgs. 190/2024)

Sezione	Intervento	Condizioni
Competenza Regionale	Impianti fotovoltaici	• potenza ≥ 1 MW e < 300 MW
	Impianti solari termodinamici	• potenza < 300 MW
	Impianti eolici	• potenza ≥ 60 kW e < 300 MW inclusi quelli in aree protette o Rete Natura 2000
	Impianti idroelettrici	• potenza ≥ 100 kW e < 300 MW
	Impianti geotermici	• potenza < 300 MW esclusi impianti pilota D.Lgs. 22/2010
	Impianti a biometano	• capacità produttiva > 500 standard m ³ /h
	Impianti a biomasse/gas residui (cogenerativi)	• potenza ≥ 1 MW e < 300 MW
	Impianti a biomasse/gas residui (non cogenerativi)	• biomasse: ≥ 200 kW e < 300 MW • gas residui/biogas: ≥ 300 kW e < 300 MW
	Pompe di calore	• potenza termica utile > 50 MW e < 300 MW in processi produttivi diverse dagli impianti geotermici
	Impianti a biomassa (processi produttivi)	• potenza termica utile > 1 MW e < 300 MW
	Impianti a biomassa (climatizzazione edifici)	• potenza termica utile > 2 MW e < 300 MW • installati su edifici esistenti o spazi liberi annessi
	Impianti solari termici (a servizio edifici)	• potenza termica > 10 MW e < 300 MW • su strutture esistenti o terreni adiacenti
	Impianti solari termici (processi produttivi)	• potenza termica > 10 MW e < 300 MW
	Impianti di cogenerazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) (D.Lgs. 20/2007)	• potenza termica utile > 2 MW e < 300 MW • a servizio di edifici per climatizzazione e acqua calda sanitaria
	Impianti di cogenerazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) (D.Lgs. 20/2007)	• potenza termica utile > 1 MW e < 300 MW • asserviti a processi produttivi
	Generatori di calore	• asserviti a processi produttivi • potenza termica utile > 1 MW e < 300 MW
	Elettrolizzatori stand-alone	• inclusi compressori e depositi connessi ad impianti di energia elettrica
	Impianti di accumulo elettrochimico	• connessi o asserviti ad impianti di potenza ≤ 300 MW autorizzati ma non realizzati
	Impianti di accumulo elettrochimico	• ubicati in aree diverse da quelle indicate nell'Allegato B • potenza ≤ 200 MW

Competenza Statale	Opere connesse e infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> • necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprese opere di connessione alla rete
	Modifiche impianti esistenti (potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, sostituzione)	<ul style="list-style-type: none"> • potenza < 300 MW, incluse opere connesse
	Impianti solari fotovoltaici flottanti	<ul style="list-style-type: none"> • realizzati su invasi derivanti da dighe non incluse nel D.L. 507/1994
	Impianti a fonti rinnovabili	<ul style="list-style-type: none"> • potenza > 300 MW
	Impianti a biomassa/gas residui (cogenerativi)	<ul style="list-style-type: none"> • potenza > 300 MW
	Impianti a biomassa/gas residui (non cogenerativi)	<ul style="list-style-type: none"> • potenza > 300 MW
	Pompe di calore (processi produttivi)	<ul style="list-style-type: none"> • potenza termica utile > 300 MW
	Impianti a biomassa	<ul style="list-style-type: none"> • asserviti a processi produttivi • potenza > 300 MW
	Impianti a biomassa	<ul style="list-style-type: none"> • per la climatizzazione di acqua calda sanitaria in edifici esistenti e in spazi liberi privati annessi • potenza > 300 MW
	Impianti solari termici	<ul style="list-style-type: none"> • potenza termica utile > 300 MW • a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici collocati a terra in adiacenza
	Impianti solari termici	<ul style="list-style-type: none"> • asserviti a processi produttivi • potenza termica > 300 MW
	Impianti di cogenerazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) (D.Lgs. 20/2007)	<ul style="list-style-type: none"> • a servizio di edifici per la climatizzazione di acqua calda sanitaria • potenza termica utile > 300 MW
	Impianti di cogenerazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) (D.Lgs. 20/2007)	<ul style="list-style-type: none"> • asserviti a processi produttivi • potenza termica utile nominale > 300 MW
	Impianti geotermici pilota	<ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. 22/2010.
	Impianti di accumulo elettrochimico	<ul style="list-style-type: none"> • potenza > 200 MW in aree non definite • ubicati in aree diverse da quelle individuate nella lett. aa) della sezione 1 dell'allegato B
	Impianti di accumulo elettrochimico	<ul style="list-style-type: none"> • connessi o asserviti ad impianti di produzione con potenza > 300 MW • autorizzati ma non ancora utilizzati
	Impianti di accumulo idroelettrico	<ul style="list-style-type: none"> • sistemi di accumulo attraverso pompaggio puro
	Elettrolizzatori stand-alone	<ul style="list-style-type: none"> • inclusi compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie di Allegato A e B
	Impianti offshore	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti situati a mare
	Modifiche impianti esistenti >300 MW	<ul style="list-style-type: none"> • potenziamento, ripotenziamento, rifacimento e opere connesse alla rete di distribuzione/trasmissione
	Impianti solari fotovoltaici flottanti	<ul style="list-style-type: none"> • realizzati da dighe di cui all'art. 1 del D.L. 507/1994